

La normativa antiriciclaggio per i professionisti

Novembre 2013

Relatore: Dott. Antonio Fortarezza

Antiriciclaggio:

Le regole normative da rispettare e l'operatività pratica nello studio professionale.

Materiale didattico non vendibile/riproducibile ad uso esclusivo dei partecipanti alla giornata di formazione con il seguente ID:

ID-0012013OS:

_Antiriciclaggio:

Le regole normative da rispettare e l'operatività pratica nello studio professionale __Modulo_off_site

Il materiale didattico, per quanto accurato, non è sostitutivo della relativa normativa in materia e delle ulteriori indicazioni di prassi se esistenti.

Dispensa chiusa per la stampa il: ____31/10/2013____

VEDA SRL

Via Nicotera n. 20 - 20161 Milano

Tel. 026622823

Fax 0287181492

e-mail: info@vedaformazione.it

Web: www.vedaformazione.it

© Copyright 2013

Tutti i diritti sono riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale dei contenuti senza espressa autorizzazione

Check-up delle date per la verifica del rispetto degli obblighi antiriciclaggio

L'evoluzione della norma nel tempo, ci aiuta
a comprendere le principali modifiche
normative, e i relativi obblighi



E' il primo passo per la verifica
della correttezza degli obblighi
antiriciclaggio per i professionisti

L'evoluzione della normativa e dei vari obblighi

Da quando i professionisti hanno obblighi in materia di antiriciclaggio?

Norme comunitarie	Norme nazionali	In vigore dal:
I Direttiva n. 91/308/CEE del 10/6/1991	DL 143/1991 – conv. Legge n. 197/1991	9 maggio 1991
	D.Lgs. n. 374/1999	
II Direttiva n. 2001/97/CE del 4/12/2001	D.Lgs. n. 56/2004 Disposizioni di attuazione: Decreto MEF 03/02/2006 n. 141	14 marzo 2004
	Provvedimento UIC 24/02/2006 Decreto MEF 10/04/2007 n. 60	22/04/2006 25/05/2007
III Direttiva n. 2005/60/CE del 26/10/2005	D.lgs. n. 231 del 21/11/2007	29/12/2007

L'evoluzione della normativa e dei vari obblighi

La sequenza delle date e i relativi supporti normativi

Date	Fonti normative di riferimento e altre fonti
La normativa antiriciclaggio per i professionisti è entrata in vigore il 22/04/2006.	Il testo di legge di riferimento era il D.M. n. 141 del 03/02/2006
	Gli indicatori di anomalia per i professionisti erano contenuti in un provvedimento dell'UIC del 24/02/2006
Dal 29/12/2007 la normativa antiriciclaggio è stata modificata (è entrato in vigore l'adeguata verifica del cliente)	Il testo di legge di riferimento è il D.Lgs 231/2007
	Gli indicatori di anomalia sono contenuti nel D.M. 16/04/2010 entrato in vigore il 3/05/2010
	La prima versione delle Linee Guida per l'Adeguata verifica del CNDCEC sono state pubblicate il 9/11/2008 (in circolazione da settembre 2008)

L'evoluzione della normativa e dei vari obblighi

Dal 4/11/2009 vengono riformulati i termini per la registrazione

Provvedimento	Novità:
D.lgs. 151/2009 In vigore dal 4/11/2009	• Chiarimenti sugli esoneri dall'obbligo di adeguata verifica (a tutte le dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e non solo alle dichiarazioni dei redditi) (ai componenti degli organi di controllo); • Previsione della validità dell'attestazione di terzi inviata via mail; • Riformulazione dei termini per l'obbligo di registrazione (entro 30 giorni dall'accettazione dell'incarico o termine della prestazione professionale o eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni) • Introduzione dell'obbligo di registrazione dei dati identificativi del titolare effettivo.

Altre modifiche rilevanti della normativa

Provvedimento	Novità:
D.lgs. 78/2010 In vigore dal 31/05/2010	• Introduzione di un'ulteriore ipotesi dell'obbligo di astensione per i clienti di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in paesi black list; • Inserimento della movimentazione di denaro contante anomala o frequente ovvero di importo superiore pari o superiore a euro 15.000 quale indicatore di anomalia nell'art. 41;

NB

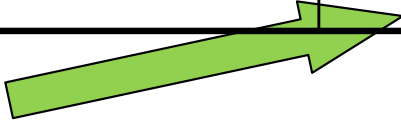
(Ottobre 2013)

L'obbligo di astensione, che opera automaticamente al verificarsi delle condizioni indicate, senza lasciare alcun margine di valutazione al professionista, non è attualmente operativo per mancanza del decreto di attuazione del MEF.

L'evoluzione della normativa e dei vari obblighi

L'evoluzione normativa delle limitazioni all'utilizzo del denaro contante

Periodo	Limite (euro)	Riferimenti
Dal 1991 fino al 29/04/2008	12.500,00	L. 197/1991
Dal 30/04/2008 al 24/06/2008	5.000,00	D.L. 223/06
Dal 25/06/2008 al 30/05/2010	12.500,00	D.L. 112/2008
Dal 31/05/2010	5.000,00	D.L. 78/2010
Dal 13/08/2011	2.500,00	D.L. 138/2011
Dal 6/12/2011	1.000,00	D.L. 201/2011



L'evoluzione della normativa e dei vari obblighi

Riepilogo date fondamentali

22/04/2006

22/04/2007

29/12/2007



Identificazione
Registrazione
Segnalazione

Clienti nuovi dal
22/4/2006

Identificazione
Registrazione

Clienti esistenti al
22/4/2006

Identificazione
Registrazione
Titolare effettivo
Segnalazione

(Adeguate verifica)

D.Lgs. n. 56/2004
Disposizioni di attuazione:
Decreto MEF 03/02/2006 n. 141
Provvedimento UIC 24/02/2006
Decreto MEF 10/04/2007 n. 60

D.Lgs. 231/2007

L'evoluzione della normativa e dei vari obblighi

Le indicazioni dei registri cartacei che nel tempo si sono susseguiti

Questa è l'intestazione del registro cartaceo su cui registrare i dati dal **22/04/2006**

REGISTRO ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI E LE SOCIETÀ DI REVISIONE

D.L. 3 MAGGIO 1991, N. 143 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA LEGGE 5 LUGLIO 1991, N. 197 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
D. LGS. 20 FEBBRAIO 2004, N. 56 - **D.M. 3 FEBBRAIO 2006, N. 141**
PROVVEDIMENTO UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI 24 FEBBRAIO 2006

IN PRATICA

Questo registro, istituito dal 22/04/2006, posso continuare ad usarlo anche dal 29/12/2007.

Le indicazioni dei registri cartacei che nel tempo si sono susseguiti

Intestazione del registro cartaceo su cui registrare i dati a seguito dell'introduzione del D.Lgs. 231/2007 dal **29/12/2007**

REGISTRO DELLA CLIENTELA AI FINI ANTIRICICLAGGIO PER PROFESSIONISTI



D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche - D.Lgs. 141/2010

Provvedimento U.I.C. 24 febbraio 2006

D.M. 3 febbraio 2006, n. 141 e n. 60

Focus riepilogativo delle date più importanti:

- ✓ Dal 22/04/2006 i professionisti sono destinatari degli obblighi antiriciclaggio, quindi i nuovi clienti da questa data in avanti devono essere registrati.
- ✓ Per i clienti già esistenti al 22/04/2006, ho tempo fino alla data del 22/04/2007 per registrarli.
- ✓ Dal 29/12/2007 la normativa cambia e viene introdotto tra l'altro, l'obbligo dell'adeguata verifica del cliente.
- ✓ Per i clienti già esistenti al 29/12/2007, la norma dice che l'adeguata verifica deve essere effettuata al primo contatto utile con il cliente.
- ✓ Fino al 3/11/2009 il termine di registrazione è entro 30 giorni dalla data dell'incarico del cliente.
- ✓ Dal 4/11/2009 il termine di registrazione è di 30 giorni dalla data dell'incarico del cliente ovvero dalla data di ultimazione della prestazione ovvero dalla conoscenza di ulteriori informazioni.

I destinatari della normativa antiriciclaggio

I destinatari delle norme

Il D. Lgs 231/2007, agli art. 10, 11, 12, 13 e 14 individua i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio.

Questo elenco è da considerarsi **nuovo e sostitutivo** di tutti quelli emanati nelle precedenti disposizioni legislative.

La norma individua quattro categorie:

- professionisti (**Art. 12**);
- intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria (**Art. 11**);
- revisori contabili (**Art. 13**);
- altri soggetti (**Art. 14**).



Chi sono i professionisti per la legge antiriciclaggio? (Art. 12)

— **professionisti iscritti:**

- nell'albo dei ragionieri e periti commerciali;
- nell'albo dei dottori commercialisti;
- nell'albo dei consulenti del lavoro;

— **ogni altro soggetto** che rende i servizi forniti da periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi.

- Rientrano in tale categoria, oltre che altri soggetti assimilabili::
- soggetti che prestano consulenza contabile e tributaria;
- società di servizi contabili e tributari;
- centri elaborazione di dati;
- tributaristi;
- CAF centri di assistenza fiscale.

Chi sono i professionisti per la legge antiriciclaggio? (Art. 12)

- **notai e avvocati** quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e **quando assistono i propri clienti** nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
 - il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
 - la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
 - l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
 - l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione alla gestione o all'amministrazione di società;
 - la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.

Chi sono i professionisti per la legge antiriciclaggio? (Art. 12)

- **prestatori di servizi relativi a società e trust.**

L'art. 1, lett. p) del D.Lgs 231/2007, stabilisce che i prestatori di servizi relativi a società e trust, sono **le persone fisiche o giuridiche** che forniscono a titolo professionale uno dei seguenti servizi a terzi:

- 1) costituire società o altre persone giuridiche;
- 2) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinché' un'altra persona occupi tale funzione;
- 3) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altra entità giuridica;
- 4) occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico analogo o provvedere affinché' un'altra persona occupi tale funzione;
- 5) esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché' un'altra persona occupi tale funzione, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa comunitaria o a norme internazionali equivalenti;

Intermediari finanziari (Art. 11 comma 1 e comma 2)

- a) le banche;
- b) Poste italiane S.p.A.;
- c) gli istituti di moneta elettronica;
- c-bis) gli istituti di pagamento;
- d) le società di intermediazione mobiliare (SIM);
- e) le società di gestione del risparmio (SGR);
- f) le società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- g) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP;
- h) gli agenti di cambio;
- i) le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
- l) lettera soppressai;
- m) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB;
- m-bis) le società fiduciarie di cui all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- n) le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero;
- o) Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Rientrano tra gli intermediari finanziari altresì:

- a) le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 (ad eccezione di quelle di cui all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58);
- b) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB;
- c) i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;

Altri soggetti esercenti attività finanziaria (Art. 11 comma 3)

- a) i promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del TUF;
- b) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del CAP che operano nei rami di cui al comma 1, lettera g);
- c) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies, comma 2, del TUB;
- d) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, comma 2, del TUB e gli agenti indicati nell'articolo 128-quater, commi 6 e 7, del medesimo TUB.

Altri soggetti esercenti attività finanziaria (Art. 11 comma 3-bis)

Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, gli obblighi di cui al presente decreto sono assolti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della medesima legge.

I revisori contabili (Art. 13)

I revisori contabili, ovvero:

- le società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'art. 161 del TUF;
- i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

Altri soggetti (Art. 14)

Gli operatori che svolgono le attività di seguito elencate, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio attività specificatamente richieste dalla norme a fianco di esse riportate:

- a) **recupero di crediti** per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'articolo 115 del TULPS;
- b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 del TULPS;
- c) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
- d) **gestione di case da gioco**, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonché al requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
- e) **offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche** o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, in presenza o in assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- e-bis) **offerta di giochi o scommesse** con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti in possesso delle concessioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- f) **agenzia di affari in mediazione immobiliare**, in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39.

I destinatari della normativa antiriciclaggio

NB) E' importante conoscere i destinatari della norma – ad esempio per l'esecuzione da parte di terzi (Art. 30)

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c) (identificazione del cliente, identificazione del titolare effettivo, scopo e natura), si considerano comunque assolti, pur in assenza del cliente, quando è fornita idonea attestazione da parte di uno dei soggetti seguenti, con i quali i clienti abbiano rapporti continuativi ovvero ai quali abbiano conferito incarico a svolgere una prestazione professionale e in relazione ai quali siano stati già identificati di persona:

- a) intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, nonché le loro succursali insediate in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva; (70)
- b) enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea, così come definiti nell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, lettere b), c) e d), della direttiva;
- c) banche aventi sede legale e amministrativa in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva; (71)
- d) professionisti di cui agli articoli 12, comma 1, e 13, comma 1, lettera b), **nei confronti di altri professionisti** (72).

IN PRATICA

Possiamo usare per la nostra adeguata verifica la loro attestazione

Limitazione all'uso del denaro contante

Limitazioni all'utilizzo del denaro contante

L'evoluzione normativa delle limitazioni all'utilizzo del denaro contante

Periodo	Limite (euro)	Riferimenti
Dal 1991 fino al 29/04/2008	12.500,00	L. 197/1991
Dal 30/04/2008 al 24/06/2008	5.000,00	D.L. 223/06
Dal 25/06/2008 al 30/05/2010	12.500,00	D.L. 112/2008
Dal 31/05/2010	5.000,00	D.L. 78/2010
Dal 13/08/2011	2.500,00	D.L. 138/2011
Dal 6/12/2011	1.000,00	D.L. 201/2011



Attenzione al concetto di “notizia di infrazioni” di cui all’obbligo di comunicazione

Il divieto previsto dalla norma (Art. 49)

E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, **effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi**, quando il valore oggetto di trasferimento, e' complessivamente pari o superiore a 1.000 euro.

Il trasferimento e' vietato anche quando e' effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono **artificialmente frazionati**.

Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste italiane Spa., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento



Tutti i destinatari della normativa hanno un preciso **obbligo di comunicazione** a prescindere dagli obblighi di adeguata verifica.

L'obbligo di comunicazione delle infrazioni al MEF (Art. 51)

I destinatari della normativa antiriciclaggio che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, **hanno notizia di infrazioni** alle limitazioni all'utilizzo del denaro contante **ne riferiscono entro trenta giorni** al Ministero dell'economia e delle finanze.

Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento che integra l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, il soggetto che ha effettuato la segnalazione non è tenuto alla comunicazione al MEF



Un trasferimento superiore a euro 1.000 potrebbe dare luogo all'obbligo di comunicazione ma non all'obbligo di segnalazione di operazione sospetta....

Le comunicazioni delle infrazioni vanno inoltrate solo alla RTS (Ragioneria Territoriale dello Stato) e non anche alla Guardia di Finanza



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro
Direzione V

Prot: DT 77009 - 03/10/2012

Pertanto, la comunicazione ex art. 51 deve essere effettuata, entro trenta giorni, alla Ragioneria territoriale dello Stato individuata secondo la competenza territoriale definita con il decreto interdipartimentale del 17 novembre 2011¹.

In merito alla necessità di effettuare una doppia comunicazione, si fa presente che il più volte richiamato art. 51 deve essere applicato in modo da evitare duplicazioni di adempimenti in capo ai soggetti destinatari della normativa.

Si rappresenta, pertanto, che la comunicazione ex art. 51 deve essere inviata alle sole Ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio le quali provvederanno a trasmettere le comunicazioni medesime alla Guardia di Finanza.

I contanti e la segnalazione di operazione sospetta:



ATTENZIONE:

Tutta la normativa antiriciclaggio ritiene che l'utilizzo del denaro contante sia una anomalia nel mondo degli affari ed in tal senso direttamente nella legge all'art. 41 (oltre che negli indicatori di anomalia e negli schemi di comportamento anomalo) prevede uno specifico **indicatore di sospetto** che i professionisti devono conoscere molto bene.

Il professionista deve valutare con molta attenzione:

- ✓ Le operazioni in contante della clientela, anche per importi inferiori alla soglia di 1.000 euro, quando queste appaiano frequenti e/o ingiustificate alla luce del patrimonio informativo del professionista.
- ✓ Le operazioni di versamento e prelievo di contante effettuate con banche per un importo pari o superiore a euro 15.000.

I contanti e la segnalazione di operazione sospetta:



Roma, 14.10.2010

Chiarimento

Del MEF

La segnalazione di un'operazione sospetta è il risultato di un processo complesso che si basa sulla valutazione di elementi oggettivi dell'operazione (caratteristiche, entità e natura), di profili soggettivi riferiti al soggetto/cliente che richiede o effettua l'operazione, e di ogni altra circostanza conosciuta dal soggetto obbligato alla segnalazione, in ragione delle funzioni esercitate².

Rimane, pertanto, esclusa ogni forma di oggettivizzazione della segnalazione di operazione sospetta. La mera ricorrenza dell'indicatore di cui all'articolo 36 del decreto legge 78/2010 non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette, per la quale rimane quindi indispensabile una valutazione complessiva fondata su una serie di elementi sia di natura oggettiva che soggettiva.

I contanti e la segnalazione di operazione sospetta:

CHIARIMENTO OPERATIVO:

Le indicazioni contenute all'art. 41, quali elementi di sospetto ai fini della segnalazione, non equivalgono a vietare che presso le banche si possa operare per contanti.

Con la Circolare Abi 11 gennaio 2012 e la Circolare del Mef 16 gennaio 2012 — si chiarisce che il limite al contante non può trovare applicazione sui versamenti e prelievi effettuati in banca. Pertanto, sono assolutamente regolari e, quindi, consentite le operazioni pari o superiori alla soglia di euro 1.000 effettuate presso gli sportelli di banche e Poste.

Sull'argomento, la circolare Abi ha specificato che le norme contro il riciclaggio non hanno mai previsto il divieto ad operare su conti o di trasferire somme in contanti.

Presso uno sportello bancario si possono fare prelievi e versamenti per contanti senza nessuna limitazione, tuttavia, l'operatore bancario se riterrà l'operazione anomala potrà effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF.

Limitazioni all'utilizzo del denaro contante

Alcune indicazioni del MEF sul contante:

OPERAZIONI FRAZIONATE

Con riferimento al divieto di operazioni frazionate, il Ministero si è più volte espresso nel senso di non considerare elusione della normativa, bensì **prassi commerciale**, l'effettuazione di una pluralità di pagamenti **se la rateizzazione è connaturata alla tipologia del contratto sottostante** (es. contratto di somministrazione) **ovvero se risulta da un accordo scritto tra le parti**, stipulato prima dell'effettuazione dei pagamenti oggetto di accordo (da ultimo, Circolare MEF n. 2 del 16 gennaio 2012).

Allo stesso tempo, il Ministero ha sempre fatto salva, anche in presenza di accordo tra le parti, **la facoltà per l'Autorità amministrativa di valutare caso per caso se il frazionamento sia artificioso**, ossia commesso con lo scopo specifico di eludere la normativa.

Tra gli elementi del singolo caso che l'Autorità amministrativa si riserva di valutare vi è anche quello relativo alla periodicità rateale stabilita dalle parti.

Sul punto, si ricorda che nella definizione normativa di "operazione frazionata" viene indicato un intervallo di 7 giorni tra più pagamenti quale periodo che fa presumere l'esistenza di un'operazione frazionata, quindi vietata (viene comunque fatta salva con formula ampia "la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale", articolo 1, comma 2, lettera m) del d. lgs. n. 231/2007).

Alcune indicazioni del MEF sul contante:

OPERAZIONI FRAZIONATE (continua)

Al riguardo, a differenza di quanto precedentemente anticipato, il MEF precisa che se anche tale periodicità rateale pari (o inferiore) a 7 giorni è concordata dalle parti per iscritto, l'accordo non è di per sé sufficiente ad escludere l'artificialità del frazionamento; né all'opposto il frazionamento è da considerarsi automaticamente artificioso solo perché l'intervallo tra rate concordato è pari (o inferiore) a 7 giorni.

In definitiva, il Ministero sostiene l'impossibilità di stabilire a priori una durata temporale dell'intervallo tra rate valida ad escludere in via generale il frazionamento artificioso.

Tuttavia, il MEF sconsiglia una rateizzazione giornaliera ancorché risultante da accordo tra le parti documentato.

La ragione è data dal fatto che nel caso specifico della rateizzazione giornaliera vi è un'**alta probabilità di contestazione da parte delle Autorità competenti**. Ciò ovviamente non esclude, come ci tiene a precisare lo stesso Ministero, che alla contestazione debba **in ogni caso** seguire la **valutazione specifica circa la "volontà elusiva" delle parti**.

Alcune indicazioni del MEF sul contante:

ACCONTI

Con riferimento alle operazioni di compravendita di valore sopra soglia, il Ministero conferma che **il pagamento può essere effettuato in parte in contante/titoli al portatore - per un valore complessivamente non superiore a € 999,99 - in parte con strumenti di pagamento tracciabili, anche in momenti diversi** (ad esempio, tramite corrisponsione di acconto/saldo).

In proposito, il MEF conferma anche che **tra gli strumenti di pagamento “tracciabili” sono annoverati gli assegni bancari/postali anche se privi della clausola di non trasferibilità, che è obbligatoria solo per importi superiori a € 999,99.**

Inoltre, il Ministero aggiunge che **nell'ambito della medesima transazione gli assegni, anche se privi della clausola di non trasferibilità, non devono essere cumulati con il contante/titoli al portatore né tra loro, in caso di utilizzo di più assegni, ai fini del calcolo dell'importo totale del trasferimento** e quindi del rispetto del limite (infatti, già la predetta Circolare del MEF n. 2 specificava che il limite di € 1.000 si applica al singolo assegno bancario/postale).

Alcune indicazioni del MEF sul contante:

ACCONTI AI DIPENDENTI (TRASFERTE E STIPENDI)

Con riferimento agli **anticipi su trasferte** ai dipendenti, Il Ministero conferma che il trasferimento di contante tra datore di lavoro e lavoratore per l'espletamento delle mansioni lavorative di quest'ultimo rientra nell'ambito applicativo del divieto di trasferimento di contante per importi pari o superiori a € 1.000.

Pertanto, tale trasferimento **non può avvenire in contante/titoli al portatore per importi superiori a € 999,99.**

Inoltre, il Ministero conferma anche che il **trasferimento è vietato sia se l'importo sopra soglia è destinato al singolo lavoratore, sia se tale importo, percepito da un unico soggetto "capofila", è destinato ad essere ripartito tra più soggetti per valori inferiori alla soglia.**

Con riferimento alla corresponsione di **acconti sullo stipendio** al dipendente, il Ministero, a differenza di quanto emerso in una prima fase di analisi (e anticipato con la suddetta Circolare n. 19511) e a seguito degli ulteriori approfondimenti e confronti intercorsi, ha chiarito che la rateizzazione dello stipendio è ammissibile, a condizione che l'acconto (o gli acconti) trasferito/i in contante/titoli al portatore non ecceda il valore complessivo di € 999,99 e che il saldo venga poi corrisposto mediante strumenti tracciabili anche se l'importo residuo è inferiore al limite di € 1.000.

Alcuni esempi:

Fonte:

Il Sole 24 Ore
Lunedì 13 Febbraio 2012

8

Missioni all'estero non esenti dall'obbligo

Possono essere erogate somme in contanti, oltre la soglia, ai dipendenti per l'effettuazione di missioni all'estero?

→ No, secondo il Mef si configurerebbe comunque una violazione del divieto.

11

Sì alla fattura in due «tranche»

Una fattura di 1.300 euro può essere pagata in contanti per 999,99 e con assegno per 300,01?

→ Sì, perché non viene superato il limite del pagamento in contanti (per 999,99 euro) e il rimanente viene corrisposto con strumenti tracciabili (assegno non trasferibile).

Alcuni esempi:

Fonte:

Il Sole 24 Ore
Lunedì 13 Febbraio 2012

13

Un «sì» condizionato ai versamenti rateali

Un pagamento in contanti di una fattura di 4.500 euro, mediante rate mensili da 900 euro, è regolare oppure viola le norme sull'uso del contante, essendo considerata operazione frazionata?

→ Il comportamento prospettato (rateazione e pagamento in contanti di unica fattura di importo superiore alla soglia massima) non è in linea di principio ammesso in quanto sarebbe contestabile il frazionamento. Tuttavia, nel caso in cui sia previsto contrattualmente un pagamento rateizzato, la violazione al divieto non si configura.

24

Acconti in contanti solo su stipendi sotto mille €

È possibile, nel commercio al dettaglio, erogare acconti sugli stipendi in contanti con saldo a fine mese? È infatti consuetudine, soprattutto su richiesta dei dipendenti, che il titolare rilasci acconti settimanali e poi congruagli a fine mese sulla base della busta paga elaborata.

→ È possibile il pagamento degli acconti in contanti con saldo a fine mese, a condizione che l'importo complessivo dovuto a titolo di stipendio per il mese considerato risulti complessivamente inferiore ai 1.000 euro.

Alcuni esempi:

Fonte:

Il Sole 24 Ore
Lunedì 13 Febbraio 2012

25

Conta il totale in busta paga

È possibile concedere acconti inferiori ai 1.000 euro in contanti, e, successivamente, esporre l'avvenuto pagamento in busta paga?

→ La norma che pone sotto i 1.000 euro il limite per l'utilizzo di contante prescinde dalla motivazione sottostante il trasferimento. Se l'importo complessivo dovuto ed esposto in busta paga risulta superiore a tale limite, è vietato l'uso del contante.

27

Parte della retribuzione con 400 euro «cash»

A fronte di una busta paga di 1.500 euro, è possibile pagare 1.100 euro tramite un assegno e i rimanenti 400 euro facendo ricorso al denaro contante?

→ Sì, la soluzione prospettata è possibile, in quanto il trasferimento in contanti è inferiore alla soglia dei 1.000 euro, a partire dalla quale è obbligatorio l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

Alcuni esempi:

Fonte:

Il Sole 24 Ore
Lunedì 13 Febbraio 2012

28

Assegno alla badante priva di conto

In caso di pagamento di uno stipendio alla badante per un importo superiore alla soglia, è possibile pagare con assegno non trasferibile? La badante è tenuta ad aprire un conto corrente se non ne dispone?

→ È possibile effettuare il pagamento della badante, per importi oltre soglia, con assegno non trasferibile in quanto è garantita la tracciabilità dei pagamenti. La beneficiaria dell'assegno potrà recarsi in un istituto bancario e ottenere il cambio in contanti dell'assegno.

31

Anticipo in contanti: le condizioni

Nel caso di concessione di un acconto di 400 euro sullo stipendio a un dipendente, che ammonta complessivamente a 1.400 euro, l'acconto può essere erogato in contanti anche se tutta l'operazione è superiore alla soglia dei 999,99 euro?

→ L'acconto può essere erogato in contanti a condizione che il saldo avvenga con uno strumento di pagamento tracciabile (utilizzando il bonifico oppure un assegno non trasferibile).

Alcuni esempi:

Fonte:

Il Sole 24 Ore
Lunedì 13 Febbraio 2012

32

Saldo con strumenti tracciabili

In caso di pagamento in contanti di un acconto al dipendente per importo inferiore alla soglia, si realizza una violazione se la busta paga complessiva è di importo superiore alla soglia ma il saldo viene effettuato con mezzi di pagamento tracciabili?

→ No, non si ravvisa alcuna infrazione se l'acconto in contanti è inferiore alla soglia e il saldo avviene con strumenti tracciabili di pagamento (bonifico o assegno non trasferibile).

38

Si cambia l'assegno nominativo e «N.T.»

Un assegno nominativo e non trasferibile può essere cambiato in denaro contante in banca?

→ Sì, in quanto l'intervento di un intermediario abilitato quale la banca determina il venire meno del divieto all'utilizzo del contante. Non esiste, inoltre, alcun limite al prelevamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente: quello che è vietato è il trasferimento per contanti per importi da 1.000 euro in su tra soggetti "privati" senza l'intervento di un intermediario.

Alcuni esempi:

Fonte:

Il Sole 24 Ore
Lunedì 13 Febbraio 2012

44

Bollettini postali anche da mille euro in su

Possono essere pagati in contanti bollettini postali per un importo pari o superiore a 1.000 euro?

→ Sì, perché i pagamenti avvengono per il tramite di Poste Italiane Spa.

46

Gli adempimenti del commercialista

Un socio di una Srl effettua un versamento in contanti di importo superiore alla soglia dei 999,99 euro sul c/c della società, facendo indicare sulla contabile che si tratta di un finanziamento infruttifero. Il commercialista che viene a conoscenza dell'operazione, per esempio controllando l'estratto conto bancario della società, è tenuto alla segnalazione antiriciclaggio?

→ Nessun adempimento e/o segnalazione sono posti in capo al commercialista, in quanto l'operazione transitata su conto corrente bancario, attraverso quindi un intermediario finanziario.

Alcuni esempi:

Fonte: **Il Sole 24 Ore**
Lunedì 13 Febbraio 2012

50

Cifre oltre soglia: punito chi le dà e chi le riceve

In caso di utilizzo di contanti per importi superiori al limite di 999,99 euro, chi viene sanzionato?

→ La responsabilità, e quindi anche la sanzione, sono in capo sia a chi ha consegnato il contante oltre soglia sia a chi lo ha ricevuto.

48

Registrazione priva di ulteriori obblighi

Le parti si accordano per il frazionamento in sei rate, da 900 euro ciascuna, dell'importo complessivo di una fattura da 5.400 euro le cui condizioni di pagamento prevedono rimesse a 30/60/90/120/150/180 giorni dalla data della fattura.

Il professionista, all'atto della registrazione della fattura in contabilità, è tenuto a effettuare la segnalazione antiriciclaggio al Mef?

→ No, non sussiste alcun obbligo di comunicazione al Mef in capo al professionista, in quanto è possibile ricevere i pagamenti frazionati in contanti quando ciò è previsto contrattualmente.

Sedi delle Ragionerie Territoriali dello Stato a cui mandare le comunicazioni (Circolare del Mef prot. 96224 del 30/11/2011) – **per infrazioni inferiori a euro 250.000**

RTS	AMBITI TERRITORIALI	INDIRIZZO
<i>Torino</i>	Piemonte e Valle d'Aosta	Via Grandis, n. 14, 10121, TO
<i>Genova</i>	Liguria	Via Urbano Rela, n. 8, 16151, GE
<i>Milano</i>	Lombardia	Via Tarchetti, n. 6 - 20121, MI
<i>Bolzano</i>	Trentino Alto Adige	Piazza Tribunale, n. 2, 39100, BZ
Verona	Verona, Vicenza, Padova, Rovigo (zona sud/ovest)	Lungadige Capuleti, n. 11, 37122, VR
Venezia	Venezia, Treviso, Belluno (zona nord/est)	Campo S. Angelo, n. 3538, 30124, VE
<i>Udine</i>	Friuli Venezia Giulia	Via Gorgi, n. 18, 33100, UD
<i>Bologna</i>	Emilia Romagna e Marche	Piazza dell'8 Agosto, n. 26, 40126, BO
<i>Firenze</i>	Toscana	Via Pietrapiana, n. 53, 50121, FI

<i>Perugia</i>	Umbria	Via Martiri dei Lager, n. 77, 06100, PG
<i>Roma</i>	Roma, Rieti, Viterbo (zona centro/nord)	ROMA Via Napoleone Parboni, n. 6, 00153, RM
<i>Latina</i>	Latina, Frosinone (zona sud)	Viale Pier Luigi Nervi, n. 270, 04100, LT
<i>L'Aquila</i>	Abruzzo	c/o Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza Coppito 67100, AQ
<i>Napoli</i>	Napoli, Avellino, Benevento, Caserta (zona centro/nord)	Via Lauria, n. 80, centro direzionale IS. F80, 80143, NA
<i>Salerno</i>	Salerno e Basilicata	Piazza S.Agostino, n. 29, 84121, SA
<i>Bari</i>	Puglia e Molise	Via Demetrio Marin, n. 3, 70125, BA
<i>Cosenza</i>	Cosenza, Crotone, Catanzaro (zona nord)	Piazza XI Settembre, n. 1, 87100, CS
<i>Reggio Calabria</i>	Reggio Calabria, Vibo Valentia (zona sud)	Via Dei Bianchi n. 7, 89100, RC
<i>Messina</i>	Messina, Caltanissetta/Enna, Palermo, Trapani (zona centro/nord)	Via Monsignor D'Arrigo, n. 5, 98122, ME
<i>Catania</i>	Catania, Agrigento, Siracusa, Ragusa (zona sud/est)	Via Cardinale Dusmet, n. 17, 95121, CT
<i>Cagliari</i>	Cagliari, Oristano (zona_sud/ovest)	Via XX Settembre, n. 13, 09125, CA
<i>Sassari</i>	Sassari, Nuoro (zona nord/est)	Via Carlo Felice, n. 29, 07100, SS

Sedi delle Ragionerie Territoriali dello Stato a cui mandare le comunicazioni (Circolare del Mef n. 2 del 16/01/2012) – **per infrazioni superiori a euro 250.000**

REGIONI	SEDE DIREZIONE PROVINCIALE TERRITORIALMENTE COMPETENTE
<i>LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA</i>	GENOVA Via Urbano Rela, 8 - 16151 Genova
<i>LOMBARDIA, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE</i>	MILANO Via Zuretti, 34 - 20125 Milano
<i>EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, UMBRIA, MARCHE</i>	BOLOGNA Piazza dell'8 Agosto, 26 - 40126 Bologna
<i>CAMPANIA, CALABRIA, SICILIA, BASILICATA</i>	NAPOLI Via Francesco Lauria, 80 - 80100 Napoli
<i>LAZIO, ABRUZZO, SARDEGNA</i>	ROMA Via Napoleone Parboni, 6 – 00153 Roma
<i>PUGLIA, MOLISE</i>	BARI Via Demetrio Marin, 3 – 70125 Bari

Limitazioni all'utilizzo del denaro contante

Esempio di comunicazione da inoltrare al MEF per le infrazioni al contante:

Spett.le
RTS di Milano
Via Tarchetti, n 6
20121 Milano

Milano, 6 gennaio 2012

RACCOMANDATA AR

Oggetto: NOME COGNOME , comunicazione di infrazione nell'utilizzo del denaro contante;

Spettabile Ente,
con la presente, vi comunico che in relazione ai compiti di servizio, in data 5/1/2012, ho avuto notizia dell'infrazione nell'utilizzo del denaro contante ai sensi dell'art. 49 del dpr 231/2007 comma 1), come di seguito indicato.

In data 05/1/2012 ho ricevuto i documenti del Sig. NOME COGNOME (sede in XXXXX, partita iva n. XXXXXXXXX, codice fiscale XXXXXXXX), tra i quali vi era una fattura del fornitore XXXXXX SNC (sede in XXXXX, partita iva n. XXXXXXXXX, codice fiscale XXXXXXXX) di euro 4.000,00 su cui vi era l'annotazione del pagamento per contanti, con firma per la relativa quietanza, come da documento allegato.

La presente comunicazione viene trasmessa ai sensi dell'art. 51 del dpr 231/2007.

Distinti saluti

Firma

Le sanzioni per i professionisti che non effettuano la comunicazione:

VIOLAZIONE	NORMA VIOLATA	SANZIONE AMMINISTRATIVA
Omessa comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze da parte dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio delle infrazioni riscontrate	Art. 51, comma 1 D.Lgs. 231/2007	Art. 58, comma 7 D.Lgs. 231/2007 Sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto o del conto con un minimo di euro 3.000. Per le violazioni che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione è dal 5% al 30% dell'importo. Non è prevista nessuna oblazione.

L'approccio basato sul rischio. Come fare la valutazione del rischio del cliente?

Art 20 D.Lgs. 231/2007 – Approccio basato sul rischio

✓ Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente,

Quindi:

Ogni professionista, deve dimostrare in base al rischio di riciclaggio associato ad ogni cliente, le misure che nel proprio studio professionale ha adottato.

Come fare per

...stabilire per ogni cliente una misura del rischio di riciclaggio e poterla documentare in caso di controllo?

Inquadramento operativo del tema

- ☐ La legge non stabilisce una procedura, ma soltanto alcuni criteri di carattere generale;
- ☐ L'approccio basato sul rischio previsto dalla norma, si fonda, sulla necessità da parte del professionista, di graduare il comportamento nei confronti del cliente, in relazione alla valutazione del rischio che ha effettuato.
- ☐ In pratica, è necessario stabilire una procedura con cui associare ad ogni cliente un livello di rischio e articolare in modo consequenziale i relativi adempimenti.
- ☐ Questa procedura di misurazione del rischio si deve basare su regole generali, soggettive e oggettive, contenute nella legge.
- ☐ La valutazione del rischio è dinamica e deve essere svolta periodicamente secondo una tempistica che il professionista potrà determinare

I criteri generali previsti dalla legge per valutare il rischio sono soggettivi (il cliente) e oggettivi (operazione o prestazione):

In relazione al cliente (profilo soggettivo), per il professionista rilevano i seguenti elementi:

1. natura giuridica;
2. prevalente attività svolta;
3. comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione della prestazione professionale;
4. area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;

In relazione all'operazione o alla prestazione professionale (profilo oggettivo), sono oggetto di valutazione:

1. tipologia;
2. modalità di svolgimento;
3. ammontare;
4. frequenza (delle operazioni) e durata (della prestazione professionale);
5. ragionevolezza in rapporto all'attività svolta dal cliente;
6. area geografica di destinazione del prodotto/oggetto (dell'operazione).

Come si deve comportare il professionista tenuto conto che la legge non prevede un modello di valutazione?

Ogni professionista, nel rispetto dei criteri generali previsti dalla legge, può utilizzare un modello di approccio basato sul rischio a sua scelta, quindi potrà elaborare una serie di indicatori a cui associare un punteggio e al termine stabilire un determinato livello di rischio per ogni cliente.

IN PRATICA

Il CNDCEC ha sviluppato un modello che può essere utilizzato dai professionisti.



USIAMO QUEL MODELLO



Quale è la posizione della Guardia di Finanza sulla valutazione del rischio?

Nessuna indicazione operativa rinviando al contenuto dell'art. 20



I professionisti dovranno essere in grado di **dimostrare** alle Autorità competenti che la **portata delle misure** adottate sia adeguata all'entità del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il modello di valutazione previsto dal CNDCEC



Il modello di valutazione si compone di due parti:

- ✓ Una parte che riguarda il cliente;
- ✓ Una parte che riguarda l'operazione o la prestazione professionale.

IN PRATICA

1) Si compilano le due parti del modello attribuendo ad ogni campo un punteggio da 1 a 5;

2) Si sommano i punteggi ottenuti complessivamente, sia nella prima che nella seconda sezione;

3) Si mette la data della valutazione, si firma e si archivia nel fascicolo del cliente;

Il modello di valutazione previsto dal CNDCEC



VERIFICA DELLA CLIENTELA SECONDO L'APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO - CLIENTE _____

A. ASPETTI CONNESSI AL CLIENTE (DA 1 A 5)

A. Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio
a.1. Natura giuridica	
Ditta individuale	
Associazione professionale	
Società di persone	
Società di capitali	
Trust	
Società fiduciaria	
Altro.....	
Totale a.1.	
a.2. Prevalente attività svolta	
Operazioni "normali"	
Operazioni di particolare rilevanza	
Operazioni "anomale"	
Totale a.2.	
a.3. Comportamento tenuto al momento dell'operazione	
Nella norma (cliente collaborativo/trasparente)	
Fuori della norma (cliente reticente/poco trasparente)	
Totale a.3.	
a.4. Area geografica di residenza	
Italia	
Paesi UE	
Paesi extra UE	
Territori off shore	
Totale a.4.	
TOTALE PUNTEGGIO (A)	
C - TOTALE COMPLESSIVO PUNTEGGIO	

B. ASPETTI CONNESSI ALL'OPERAZIONE (DA 1 A 5)

B. Aspetti connessi all'operazione	rischio
b.1. Tipologia	
Ordinaria	
Straordinaria	
b.2. Modalità di svolgimento	
Con banche	
Tra soggetti privati	
b.3. Ammontare	
Basso	
Medio	
Alto	
b.4. Frequenza e durata	
Occasionale	
Poco frequente	
Frequente	
b.5. Ragionevolezza	
Congrua	
Non congrua	
b.6. Area geografica di destinazione	
Italia	
Paesi UE	
Paesi extra	
Territori off shore	
TOTALE PUNTEGGIO (B)	

VALUTAZIONE FINALE - Basso/Medio/Alto

Il modello di valutazione previsto dal CNDCEC



In esito alla valutazione del rischio del cliente vi saranno le seguenti determinazioni (punteggio):

A. Aspetti connessi al cliente

Rischio legato al cliente:

basso da 4 a 12
medio da 13 a 16
alto da 17 a 20

B. Aspetti connessi all'operazione

Rischio legato all'operazione:

basso da 6 a 18
medio da 19 a 24
alto da 25 a 30

Valutazione finale (A+B)⁴⁸

Totale (A+B)	10	50
Rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo:		
	basso da 10 a 30	
	medio da 31 a 40	
	alto da 41 a 50	

IN PRATICA

Con la valutazione, il rischio potrà essere:

Basso - Medio - Alto

Il modello di valutazione previsto dal CNDCEC



Comportamenti suggeriti dal CNDCEC:

RISCHIO	COMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA
BASSO (da 10 a 30)	Il professionista deve assolvere l'obbligo di adeguata verifica secondo modalità ordinarie (ovvero semplificate se ne ricorrono i presupposti) ed esercitare un controllo costante con periodicità da definirsi caso per caso a seconda delle caratteristiche del cliente e della prestazione professionale. Ad esempio, nel caso di rischio molto basso il professionista potrebbe decidere di effettuare l'aggiornamento del controllo solo al verificarsi di eventi modificativi della situazione originariamente comunicata (a tal fine risponde l'esigenza di richiedere al cliente un impegno scritto a comunicare le eventuali variazioni dei dati inizialmente dichiarati). Nell'ambito del controllo costante il professionista deve: analizzare le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto; verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi; aggiornare i documenti, dati o informazioni detenute.

Il modello di valutazione previsto dal CNDCEC



Comportamenti suggeriti dal CNDCEC:

RISCHIO	COMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA
MEDIO (da 31 a 40)	Il professionista deve assolvere l'obbligo di adeguata verifica secondo modalità ordinarie e in particolare deve esercitare un controllo costante, con periodicità prefissata e in ogni caso sempre più ravvicinata in caso di clienti i cui dati siano soggetti a variazioni frequenti. Nell'ambito del controllo costante il professionista deve: analizzare le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto, verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi, aggiornare i documenti, dati o informazioni detenute.

Il modello di valutazione previsto dal CNDCEC



Comportamenti suggeriti dal CNDCEC:

RISCHIO	COMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA
ALTO (da 41 a 50)	Il professionista deve assolvere l'obbligo di adeguata verifica secondo modalità rafforzate e in particolare deve esercitare un controllo costante continuo e rafforzato (controlli più rigorosi e frequenti). Nell'ambito del controllo costante il professionista deve: analizzare le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto, verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi, aggiornare i documenti, dati o informazioni detenute.

Il modello di valutazione previsto dal CNDCEC



Comportamenti suggeriti dal CNDCEC riepilogo elementi temporali:

RISCHIO	COMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA
BASSO (da 10 a 30)	Il professionista deve assolvere l'obbligo di adeguata verifica secondo modalità ordinarie ed esercitare un controllo costante con periodicità da definirsi caso per caso a seconda delle caratteristiche del cliente e della prestazione professionale
MEDIO (da 31 a 40)	Il professionista deve assolvere l'obbligo di adeguata verifica secondo modalità ordinarie e in particolare deve esercitare un controllo costante, con periodicità prefissata e in ogni caso sempre più ravvicinata in caso di clienti i cui dati siano soggetti a variazioni frequenti.
ALTO (da 41 a 50)	Il professionista deve assolvere l'obbligo di adeguata verifica secondo modalità rafforzate e in particolare deve esercitare un controllo costante continuo e rafforzato (controlli più rigorosi e frequenti) .

Esempio concreto

IPOTESI A: BASSO PROFILO DI RISCHIO

Una società tessile con sede in Italia a Milano chiede assistenza ad un professionista per acquistare un'altra società tessile ubicata a Ferrara.

La società italiana è una s.r.l., i cui soci sono due persone fisiche, marito e moglie, ciascuno con il 50%. Il marito risulta, poi, ricoprire la carica di Amministratore Unico della società.

Il cliente è collaborativo e fornisce tutte le informazioni che il professionista richiede. Il cliente è una conoscenza storica e viene seguito dal professionista da diversi anni.

La società milanese ha un volume d'affari di € 1 milione, mentre la società ferrarese che deve essere acquisita ha un volume d'affari di € 500.000.

L'azienda acquirente dichiara € 100.000 di utili l'anno e l'azienda da acquisire ne dichiara altrettanti.

La compravendita dell'azienda ferrarese avviene tramite una società controllata al 100% dalla società cliente, un'altra s.r.l..

I pagamenti avvengono con bonifici bancari disposti in 2 tranches: alla firma del preliminare ed alla firma dell'atto di cessione dell'azienda.

Il prezzo di cessione è pari a 2 volte il fatturato.

A. Aspetti connessi al cliente		
a.1. Natura giuridica	2	Struttura a basso profilo di rischio perché la società cliente è una s.r.l., i cui soci sono due persone fisiche, marito e moglie, ciascuno con il 50% del capitale sociale – la società risulta gestita dal marito che ricopre la carica di Amministratore Unico
a.2. Prevalente attività svolta	2	Basso profilo di rischio perché compra e vende tessuti, quindi svolge operazioni normali con un rischio di settore legato al n. di transazioni in denaro contante basso visto che i fornitori vengono pagati con bonifici o con assegni bancari, come anche gli incassi da parte dei clienti
a.3. Comportamento tenuto al momento dell'operazione	2	Basso profilo di rischio perché il cliente è collaborativo e fornisce tutte le informazioni delle quali il professionista necessita
a.4. Area geografica di residenza	2	Basso profilo di rischio perché Italia è un paese che adotta una normativa di contrasto al riciclaggio di denaro e di finanziamento al terrorismo
TOTALE PUNTEGGIO A	8	

B. Aspetti connessi all'operazione

b.1. Tipologia	2	Basso profilo di rischio perché la società cliente pone in essere un'operazione straordinaria, acquistando un'azienda che presenta una dimensione pari alla metà dell'azienda acquirente – le dimensioni sono compatibili
b.2. Modalità di svolgimento	2	Basso profilo di rischio perché la compravendita dell'azienda ferrarese avviene tramite una società controllata al 100% dalla società cliente, un'altra s.r.l. – i pagamenti avvengono con bonifici bancari disposti in 2 tranches: alla firma del preliminare ed alla firma dell'atto di cessione dell'azienda – l'operazione avviene mediante banche
b.3. Ammontare	3	Medio profilo di rischio perché il prezzo di cessione è pari a 2 volte il fatturato dell'azienda ferrarese e quindi pari ad € 1 milione – ammontare elevato
b.4. Frequenza e durata	2	Basso profilo di rischio perché il cliente è uno storico che viene seguito dal professionista da diversi anni e l'operazione di acquisto dell'azienda ferrarese è occasionale
b.5. Ragionevolezza	2	Basso profilo di rischio perché il settore in cui opera l'azienda da acquisire è il medesimo della società cliente e l'investimento risulta abbastanza compatibile con il livello di reddito del cliente
b.6. Area geografica	2	Basso profilo di rischio perché Italia è un paese che adotta una normativa di contrasto al riciclaggio di denaro e di finanziamento al terrorismo
TOTALE PUNTEGGIO B	13	

C. Rischio totale di riciclaggio/finanziamento del terrorismo		
<i>Totale punteggio A</i>	Area connessa alla rischiosità del cliente	8
<i>Totale punteggio B</i>	Area connessa alla rischiosità del dell'operazione	13
<i>Totale complessivo C</i>	BASSO RISCHIO	21

Le linee guida del Consiglio Nazionale definiscono un livello **basso** quello quantificato in un punteggio compreso tra 10 e 30, uno **medio** se compreso tra 31 e 40 ed uno **alto** se compreso tra 41 e 50.

Esempio concreto

IPOTESI B: MEDIO PROFILO DI RISCHIO

Una società tessile con sede in Italia a Milano chiede assistenza ad un professionista per acquistare un'altra società tessile ubicata in *Francia*.

La società italiana è una s.r.l., i cui soci sono due persone fisiche, marito e moglie, ciascuno con il 50%. La società risulta gestita dalla *moglie* che ricopre la carica di Amministratore Unico *ancorchè non si occupi effettivamente della gestione della società*.

Il cliente è collaborativo e fornisce tutte le informazioni che il professionista richiede. Il cliente è una *conoscenza nuova e viene seguito dal professionista da qualche mese*.

La società milanese ha un volume d'affari di € 1 milione, mentre la società francese che deve essere acquisita ha un *volume d'affari di € 2.000.000*.

L'azienda acquirente dichiara € 100.000 di utili l'anno e l'azienda da acquisire ne dichiara altrettanti.

La compravendita dell'azienda francese avviene tramite una società fiduciaria italiana.

I pagamenti avvengono con bonifici bancari disposti in 2 tranches: alla firma del preliminare ed alla firma dell'atto di cessione dell'azienda.

Il prezzo di cessione è pari a 2 volte il fatturato.

A. Aspetti connessi al cliente		
a.1. Natura giuridica	4	<i>Struttura a medio/alto profilo di rischio perché la società italiana è una s.r.l., i cui soci sono due persone fisiche, marito e moglie – la società risulta gestita dalla moglie che ricopre la carica di Amministratore Unico ancorché non si occupi effettivamente della gestione della società</i>
a.2. Prevalente attività svolta	2	Basso profilo di rischio perché compra e vende tessuti, quindi svolge operazioni normali con un rischio di settore legato al n. di transazioni in denaro contante basso visto che i fornitori vengono pagati con bonifici o con assegni bancari, come anche gli incassi da parte dei clienti
a.3. Comportamento tenuto al momento dell'operazione	2	Basso profilo di rischio perché il cliente è collaborativo e fornisce tutte le informazioni delle quali il professionista necessita
a.4. Area geografica di residenza	2	Basso profilo di rischio perché Italia è un paese che adotta una normativa di contrasto al riciclaggio di denaro e di finanziamento al terrorismo
TOTALE PUNTEGGIO A	10	

B. Aspetti connessi all'operazione		
b.1. Tipologia	4	Medio/alto profilo di rischio perché la società italiana pone in essere un'operazione straordinaria, acquistando un'azienda estera che presenta una dimensione pari al doppio dell'azienda acquirente – le dimensioni non sono compatibili
b.2. Modalità di svolgimento	4	Medio/alto profilo di rischio perché la compravendita dell'azienda francese avviene tramite una società fiduciaria italiana – i pagamenti avvengono con bonifici bancari disposti in 2 tranches: alla firma del preliminare ed alla firma dell'atto di cessione dell'azienda – l'operazione avviene mediante banche, ma la compravendita avviene per il tramite una società fiduciaria italiana
b.3. Ammontare	5	Alto profilo di rischio perché il prezzo di cessione è pari a 2 volte il fatturato dell'azienda francese e quindi pari ad € 4 milioni – <i>ammontare elevato</i>
b.4. Frequenza e durata	4	Medio/alto profilo di rischio perché il cliente è uno <i>nuovo</i> che viene seguito dal professionista da qualche mese e l'operazione di acquisto dell'azienda francese è occasionale
b.5. Ragionevolezza	4	Medio/alto profilo di rischio perché il settore in cui opera l'azienda da acquisire è il medesimo della società cliente, ma <i>l'investimento risulta non compatibile con il livello di reddito del cliente</i>
b.6. Area geografica	2	Basso profilo di rischio perché <i>Francia</i> è un paese che adotta una normativa di contrasto al riciclaggio di denaro e di finanziamento al terrorismo
TOTALE PUNTEGGIO B	23	

C. Rischio totale di riciclaggio/finanziamento del terrorismo		
<i>Totale punteggio A</i>	Area connessa alla rischiosità del cliente	10
<i>Totale punteggio B</i>	Area connessa alla rischiosità del dell'operazione	23
<i>Totale complessivo C</i>	MEDIO RISCHIO	33

Le linee guida del Consiglio Nazionale definiscono un livello **basso** quello quantificato in un punteggio compreso tra 10 e 30, uno **medio** se compreso tra 31 e 40 ed uno **alto** se compreso tra 41 e 50.

Esempio concreto

IPOTESI C: ALTO PROFILO DI RISCHIO

Una società tessile con sede in Italia a Milano chiede assistenza ad un professionista per acquistare un'altra società tessile ubicata a *Panama*.

La società italiana è una s.r.l., i cui soci sono una Spa con il 10% ed una società olandese con il restante 90%. La società risulta gestita da un Amministratore Unico che ricopre il ruolo di magazziniere nella società cliente che non si occupa della gestione della stessa.

Il cliente è reticente ed occasionale.

La società milanese ha un volume d'affari di € 1 milione, mentre la società panamense che deve essere acquisita ha un *volume d'affari di € 5.000.000*.

L'azienda acquirente dichiara € 100.000 di utili l'anno e l'azienda da acquisire ne dichiara altrettanti.

La compravendita dell'azienda panamense avviene tramite una società svizzera con capitale sociale costituito da titoli al portatore che garantisce l'anonimato societario.

I pagamenti avvengono in parte in contanti ed in parte con bonifici bancari.

Il prezzo di cessione è pari a 2 volte il fatturato.

A. Aspetti connessi al cliente		
a.1. Natura giuridica	5	<i>Struttura a alto profilo di rischio perché la società italiana è una s.r.l., i cui soci sono una Spa con il 10% ed una società olandese con il restante 90% – la società risulta gestita da un Amministratore Unico che ricopre il ruolo di magazziniere della società e che non si occupa della gestione della stessa</i>
a.2. Prevalente attività svolta	2	Basso profilo di rischio perché compra e vende tessuti, quindi svolge operazioni normali con un rischio di settore legato al n. di transazioni in denaro contante basso visto che i fornitori vengono pagati con bonifici o con assegni bancari, come anche gli incassi da parte dei clienti
a.3. Comportamento tenuto al momento dell'operazione	5	Alto profilo di rischio perché il cliente è reticente e fornisce poche informazioni delle quali il professionista necessita
a.4. Area geografica di residenza	2	Basso profilo di rischio perché Italia è un paese che adotta una normativa di contrasto al riciclaggio di denaro e di finanziamento al terrorismo
TOTALE PUNTEGGIO A	14	

B. Aspetti connessi all'operazione

b.1. Tipologia	5	Alto profilo di rischio perché la società italiana pone in essere un'operazione straordinaria, acquistando un'azienda panamense che presenta una dimensione pari a 5 volte quello dell'azienda acquirente – le dimensioni sono assolutamente incompatibili
b.2. Modalità di svolgimento	5	Alto profilo di rischio perché la compravendita dell'azienda panamense avviene tramite una società svizzera con capitale sociale costituito da titoli al portatore che garantisce l'anonimato societario – i pagamenti avvengono in parte in contanti ed in parte con bonifici bancari
b.3. Ammontare	5	Alto profilo di rischio perché il prezzo di cessione è pari a 2 volte il fatturato dell'azienda panamense e quindi pari ad € 10 milioni – ammontare elevato
b.4. Frequenza e durata	5	Alto profilo di rischio perché il cliente è uno occasionale, come occasionale è anche la prestazione
b.5. Ragionevolezza	5	Alto profilo di rischio perché il settore in cui opera l'azienda da acquisire è il medesimo della società cliente, ma l'investimento risulta <i>assolutamente incompatibile</i> con il livello di reddito del cliente
b.6. Area geografica	5	Alto profilo di rischio perché Panama è un paese che non adotta una normativa di contrasto al riciclaggio di denaro e di finanziamento al terrorismo
TOTALE PUNTEGGIO B	30	

C. Rischio totale di riciclaggio/finanziamento del terrorismo		
<i>Totale punteggio A</i>	Area connessa alla rischiosità del cliente	14
<i>Totale punteggio B</i>	Area connessa alla rischiosità del dell'operazione	30
<i>Totale complessivo C</i>	ALTO RISCHIO	44

Le linee guida del Consiglio Nazionale definiscono un livello **basso** quello quantificato in un punteggio compreso tra 10 e 30, uno **medio** se compreso tra 31 e 40 ed uno **alto** se compreso tra 41 e 50.

A. Aspetti connessi al cliente	ipotesi A	ipotesi B	ipotesi C
<i>a.1. Natura giuridica</i>	2	4	5
<i>a.2. Prevalente attività svolta</i>	2	2	2
<i>a.3. Comportamento tenuto al momento dell'operazione</i>	2	2	5
<i>a.4. Area geografica di residenza</i>	2	2	2
TOTALE PUNTEGGIO (A)	8	10	14
B. Aspetti connessi all'operazione			
<i>b.1. Tipologia</i>	2	4	5
<i>b.2. Modalità di svolgimento</i>	2	4	5
<i>b.3. Ammontare</i>	3	5	5
<i>b.4. Frequenza e durata</i>	2	4	5
<i>b.5. Ragionevolezza</i>	2	4	5
<i>b.6. Area geografica di destinazione</i>	2	2	5
TOTALE PUNTEGGIO (B)	13	23	30
Rischio totale di riciclaggio/finanziamento del terrorismo	21	33	44

L'adeguata verifica della clientela

Adeguate verifica della clientela IN PAROLE SEMPLICI

Il cliente ha conferito
l'incarico

- Verifico la tipologia di incarico per valutare se la prestazione professionale è soggetta all'adeguata verifica;
- Faccio la valutazione del rischio e decido le modalità di adeguata verifica da tenere;
- Identifico il cliente e raccolgo la sua dichiarazione sulla sua identità e sul titolare effettivo;
- Mi faccio dichiarare per iscritto lo scopo della prestazione professionale richiesta;
- Registro i dati nel registro antiriciclaggio;
- Per tutta la durata della prestazione e limitatamente all'incarico ricevuto faccio un controllo costante nel tempo;

Nel corso dell'incarico
sorgono anomalie

- In base alle informazioni necessarie per l'esecuzione della prestazione cerco di comprendere l'operatività del cliente;
- Verifico se il comportamento tenuto dal cliente o le modalità di esecuzione dell'operazione sono state qualificate come rischiose negli indicatori di anomalia;
- Inoltro della segnalazione di operazione sospetta.

Le disposizioni normative relative all'adeguata verifica

TITOLO e CAPO	SEZIONE	ARTICOLI
Titolo II - Degli Obblighi Capo I - Obblighi di adeguata verifica della clientela	I – Disposizioni di carattere generale	Articolo 16 Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei professionisti e dei revisori contabili Articolo 18 Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela Articolo 19 Modalita' di adempimento degli obblighi Articolo 20 Approccio basato sul rischio Articolo 21 Obblighi del cliente Articolo 22 Modalita' Articolo 23 Obbligo di astensione
	II – Obblighi semplificati	Articolo 25 Obblighi semplificati
	III – Obblighi rafforzati	Articolo 25 Obblighi rafforzati
	IV – Esecuzione da parte di terzi	Articolo 29 Ambito e responsabilita' Articolo 30 Modalita' di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi

Focus operativo e concetti chiave:

- Conoscenza del cliente limitatamente all'attività professionale
- Contrasto dell'anonimato e, quindi, conoscenza del titolare effettivo
- Valutazione del flusso delle utilità economiche
- Approccio basato sul rischio, e modulazione delle procedure
- Conoscenza delle attività del cliente e, quindi, sapere come i professionisti si devono comportare

Definizioni normative introduttive (Art. 1 D.Lgs. 231/2007):

Cliente

CLIENTE:

il soggetto al quale i professionisti rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico;

Operazione

OPERAZIONE:

la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento; per i PROFESSIONISTI, un'attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale;

Prestazione professionale

PRESTAZIONE PROFESSIONALE:

Prestazione professionale o commerciale correlata con le attività svolte dai professionisti, della quale si presuma, al momento in cui inizia, che avrà una certa durata;

In che cosa consiste l'adeguata verifica del cliente?

L'adeguata verifica del cliente è una **procedura** che si realizza mediante una serie di **attività** che il professionista deve **svolgere**.
Tale procedura deve realizzarsi mediante un approccio basato sullo specifico rischio di riciclaggio attribuito al cliente.

IN PRATICA

- Strutturare una procedura anche semplificata finalizzata alla raccolta di informazioni sull'identità del cliente, sull'identità del titolare effettivo, sullo scopo per cui è stato conferito l'incarico dal cliente e svolgere nei limiti dell'incarico ricevuto un controllo costante nel tempo;

L'adeguata verifica del cliente è una procedura prevista dalla legge che deve ispirarsi al rischio associato dal professionista al cliente.



IN PRATICA

- Tutti gli adempimenti relativi all'adeguata verifica che il professionista deve svolgere, devono essere **commisurati** al livello di rischio associato al tipo di cliente, alla tipologia di operazione, al rapporto continuativo o alla prestazione professionale;

Quando il professionista ha l'obbligo dell'adeguata verifica? (Art. 16)

I professionisti devono osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria, nei seguenti casi:

a)	Quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro;
b)	Quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata;
c)	Tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. La costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile;
d)	Quando vi e' sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
e)	Quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente;

Le prestazioni professionali per i Dottori Commercialisti – (Linee Guida CNDCEC)

PRESTAZIONI ESCLUSE
Adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla l. 11 gennaio 1979, n.12 ³
Attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali ⁴
Docenze a corsi, convegni e simili ⁵
Funzione di componente di organi di controllo di società destinatarie degli obblighi antiriciclaggio (qualora non incaricato del controllo contabile) ⁶
Funzione di revisore in enti pubblici ⁷
Funzione di sindaco in società o enti (qualora il collegio sindacale non sia incaricato del controllo contabile) ⁸
Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative e nelle procedure di amministrazione straordinaria nonché incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali ⁹
Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende ¹⁰
Incarico di recupero crediti ¹¹
Mediazione ai sensi dell'art. 60 l. n. 69/2009 (ex art. 10, co. 2, lett. e), d.lgs. 231/2007)¹²
Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, ex art. 2, comma 3, lett. e), l. 14.05.2005 n. 80 ¹³
Pareri giuridici pro-veritate ¹⁴
Perizie e consulenze tecniche su incarico dell'autorità giudiziale ¹⁵
Redazione di stime giurate su incarico dell'autorità giudiziale ¹⁶

PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA
Operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro*
Amministrazione e liquidazione (a titolo professionale ¹⁷) di aziende (individuali), patrimoni e singoli beni
Arbitrati e ogni altro incarico di composizione di controversie
Assistenza e consulenza per istruttorie di finanziamenti
Assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e stragiudiziale
Attività di valutazione tecnica della iniziativa di impresa e di asseverazione del business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici
Consulenza contrattuale
Consulenza e trasferimento di quote di S.r.l. ¹⁸
Consulenze a qualsiasi titolo su trasferimenti di immobili
Consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento di attività economiche
Custodia e conservazione di beni e aziende
Gestione di conti di titoli, conti bancari, denaro , libretti di deposito
Gestione di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente unitariamente oltresoglia
Gestione di posizioni previdenziali e assicurative

PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA
Monitoraggio e tutoraggio dell'utilizzo dei mezzi pubblici erogati alle imprese
Operazioni di finanza straordinaria
Redazione di stime e perizie di parte
Sistemazioni tra eredi, sistemazioni patrimoniali e sistemazioni familiari
Valutazioni di aziende, rami d'aziende nonché valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo

Operazioni di valore indeterminato o indeterminabile
Analisi dei costi e ricavi di imprese, redazione di piani economici e finanziari
Assistenza in procedure concorsuali
Attestazione dei piani di risanamento ex art. 67, terzo comma, lett. d), r.d. 16 marzo 1942, n. 267 ¹⁹
Consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o finanziaria di carattere continuativo
Consulenze continuative attinenti la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi
Consulenze continuative attinenti la gestione o l'amministrazione di società cooperative, Onlus ed altri enti
Consulenze in materia di concordati stragiudiziali
Consulenze in materia di conferimenti, scissioni, fusioni e liquidazioni societarie
Consulenze in materia di contabilità e bilanci

Operazioni di valore indeterminato o indeterminabile
Consulenze in materia di impianto ed organizzazione delle contabilità
Consulenze o servizi prestati per la costituzione di società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi
Fusioni e scissioni
Ispezioni amministrative, verifiche contabili e certificazioni
Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi
Relazione del professionista in tema di accordi di ristrutturazione del debito, <i>ex art. 182-bis</i> , primo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Relazione giurata del professionista in tema di concordato preventivo <i>ex art. 161</i> , secondo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Regolamenti e liquidazioni di avarie
Revisione legale dei conti ²⁰
Tenuta della contabilità ²¹
Trasformazioni

Le prestazioni professionali per Avvocati – (Articolo 12 D.Lgs 231/2007)

Gli avvocati sono destinatari quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

1)	Il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
2)	La gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3)	L'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4)	L'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
5)	La costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;

Le prestazioni professionali per Avvocati – (Circolare GDF)

Prestazioni oggetto di registrazione per gli avvocati ed i notai

Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili
Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche
Qualsiasi altra operazione immobiliare
Gestione di denaro
Gestione di strumenti finanziari
Gestione di altri beni
Apertura/chiusura di conti bancari
Apertura/chiusura di libretti di deposito
Apertura/chiusura di conti di titoli
Gestione di conti bancari
Gestione di libretti di deposito
Gestione di conti di titoli
Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezza
Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria
Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società
Organizzazione degli apporti necessari alla gestione o all'amministrazione di società
Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe
Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe

Per gli Avvocati un chiarimento dal CNF (Parere n. 62 del 24/10/12)

“Come è noto, il decreto definisce attività di riciclaggio (art. 1) la conversione o il trasferimento di beni allo scopo di occultarne o dissimularne l’origine, qualora si abbia conoscenza della provenienza dei medesimi da attività criminose. In forza, poi, del combinato disposto di cui ai successivi art. 10 e art. 12, comma 1, lett. c), gli avvocati, oltre a numerosi altri soggetti, sono destinatari delle relative disposizioni. Va quindi osservato che, ai sensi del summenzionato art. 12, comma 1, lett. c), gli avvocati sono tenuti al rispetto delle norme recate dal d.lgs. n. 231/2007 allorquando, su incarico dei propri clienti, ‘compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare’ e quando li assistono ‘nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

- 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
- 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni’, ecc.

Per gli Avvocati un chiarimento dal CNF (Parere n. 62 del 24/10/12)

Il comma 2 del medesimo articolo, poi, esclude **dall'obbligo di segnalazione** delle operazioni sospette, previsto dall'art. 41 del decreto, gli avvocati, con riferimento alle 'informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica' del medesimo, ovvero nell'espletare i 'compiti di difesa o di rappresentanza' del cliente 'in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza' preliminare, 'ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso'.

Nessuna esclusione è invece prevista per quanto concerne l'obbligo 'di adeguata verifica della clientela' durante lo svolgimento, in qualsivoglia forma, dell'attività professionale, contemplato dall'art. 16 del decreto.

Per gli Avvocati un chiarimento dal CNF (Parere n. 62 del 24/10/12)

Posto quanto sopra e considerato che il Consiglio dell'Ordine [remittente] riconduce il quesito sia ai procedimenti civili, sia alla predisposizione dei contratti di locazione e comodato, agli arbitrati e alle pratiche risarcitorie stragiudiziali, si può, ad avviso della Commissione, rispondere come segue:

1. Non esiste obbligo di segnalazione ai sensi dell'art. 41 del decreto con riferimento alle informazioni su eventuali operazioni sospette, attribuibili al proprio cliente, acquisite nel corso dell'attività professionale **prima, durante e dopo il procedimento giudiziario**.
2. Detta esenzione si applica **anche alle fattispecie di preliminare disamina della posizione giuridica** del cliente e di valutazione della convenienza di intentare o evitare un procedimento, in quanto la norma (art. 12, comma 2) richiama singolarmente le diverse, possibili fasi nelle quali potrebbe estrinsecarsi l'attività professionale richiesta. Non vincola, quindi, l'esenzione alla necessaria esistenza di un procedimento giudiziario.

Per gli Avvocati un chiarimento dal CNF (Parere n. 62 del 24/10/12)

3. Esiste obbligo di adeguata verifica della clientela per i trasferimenti immobiliari in sede di giudizi di separazione o divorzio; per le cause di divisione immobiliare; per le cause di usucapione; per le azioni ex art. 2932 c.c.

Ciò in quanto, a condizione che il valore dei beni sia pari o superiore a 15.000,00 euro, i procedimenti anzidetti sono finalizzati al trasferimento di diritti reali su beni immobili.

Per gli Avvocati un chiarimento dal CNF (Parere n. 62 del 24/10/12)

4. Non esiste, in linea generale, obbligo di segnalazione e/o di adeguata verifica con riferimento ai **contratti di locazione**, in quanto essi non trasferiscono diritti reali e non costituiscono un'attività economica. Non va però trascurato che una pattuizione locatizia fra soggetti complici contemplante, ad esempio, un canone elevato e abnorme, potrebbe ragionevolmente nascondere un'attività di riciclaggio di risorse finanziarie rivenienti da attività illecite. A tale riguardo, induce a riflettere la complessiva e articolata definizione di riciclaggio recata dall'art. 2 del decreto: ad esempio, in presenza di proventi liquidi di origine illecita, la cosiddetta conversione dei beni, prevista dal comma 1, lett. a) del succitato art. 2, ben potrebbe realizzarsi per il tramite di un fittizio contratto di locazione, comportante il trasferimento del relativo canone fra soggetti ovviamente complici.

Per gli Avvocati un chiarimento dal CNF (Parere n. 62 del 24/10/12)

5. Pur non essendo esplicitamente menzionati, si deve ritenere che gli arbitrati rituali debbano essere equiparati, ai fini dell'applicazione della normativa antiriciclaggio, ai procedimenti giudiziali.

6. In ordine, infine, alle pratiche risarcitorie stragiudiziali, si può osservare che, ove esse comportino, anche potenzialmente, un trasferimento di attività economiche, provocano per certo, ricorrendone le condizioni, gli obblighi di segnalazione e di adeguata verifica del cliente, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 41 e dell'art. 16 del decreto.”

Per gli Avvocati un chiarimento da UIC

PROVVEDIMENTO UIC 24 FEBBRAIO 2006 PER I PROFESSIONISTI - CHIARIMENTI VARI

Pubblicato il 21 giugno 2006 sul sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it)

Data ultimo aggiornamento 21 Giugno 2006

22. Incarico di recupero credito

L'incarico di recupero del credito di importo superiore a 12.500 euro che si sostanzia per il professionista nell'attività giudiziaria di notifica ed iscrizione a ruolo del ricorso, notifica del decreto ingiuntivo ed eventuale procedimento di pignoramento non rientra nell'ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1 lett. b) del D.M. 141/2006 e dalle relative Istruzioni UIC, Parte 1, par. 2.

Chi è il titolare effettivo?

E' la **persona fisica** per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la **persona o le persone fisiche** che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari;

In pratica

E' il soggetto economico a cui fa capo il beneficio di un'attività economica, al di là del mero rappresentante dello stesso ovvero dell'incaricato a operare per suo conto ovvero ad apparire per suo tramite.

Chi è il titolare effettivo?

In caso di società:

- 1) **la persona fisica o le persone fisiche** che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purchè non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
- 2) **la persona fisica o le persone fisiche** che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

Chi è il titolare effettivo?

In caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

- 1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
- 2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
- 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

Cosa deve fare il professionista per rispettare l'obbligo?

ATTIVITA' CHE IL PROFESSIONISTA DEVE SVOLGERE		TEMPI DI ESECUZIONE
a)	Identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;	Al conferimento dell'incarico
b)	Identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità	
c)	Ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale	
d)	svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale	Per tutta la durata del rapporto

Quali sono i livelli di adeguata verifica previsti dalla legge?

La legge prevede tre livelli di adeguata verifica:



1)	ORDINARIA	Situazione di base
2)	SEMPLIFICATA	In determinati casi previsti dalla legge (ad esempio cliente Banca)
3)	RAFFORZATA	Quando il rischio è alto, quando il cliente non è fisicamente presente



IN PRATICA

- L'incarico è fondamentale per l'obbligo dell'adeguata verifica;
- Si deve valutare se la prestazione richiesta dal cliente è tra quelle soggette all'adeguata verifica o meno;
- Si deve individuare la tipologia di adeguata verifica richiesta dalla specifica situazione;
- Si deve procedere con le attività richieste dalla legge per l'esecuzione dell'adeguata verifica.

I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai professionisti di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Ai fini dell'identificazione del **titolare effettivo**, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.



Il cliente non mi
fornisce le
informazioni

Il professionista deve astenersi dall'eseguire la
prestazione professionale

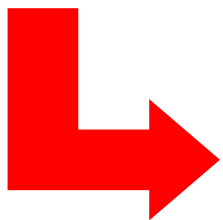
Cosa deve fare il cliente?

Il cliente mediante dichiarazioni responsabili è il punto di partenza per le informazioni da acquisire da parte del professionista.

Art. 21) - Obblighi del cliente

1. I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

L'omissione o la falsità delle informazioni acquisite dal cliente, mediante una dichiarazione responsabile è punita con la reclusione.



La dichiarazione del cliente, nel sistema antiriciclaggio, è l'unica dichiarazione che prevede una sanzione penale in caso di falsità.....

LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAL CLIENTE SONO IL PUNTO DI PARTENZA PER LE INFORMAZIONI DA ACQUISIRE DA PARTE DEL PROFESSIONISTA

Allegato B.1 - DICHIARAZIONI DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PREVISTI DAL D.LGS. 231/2007

In ottemperanza alle disposizioni del d.lgs. 21/11/2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, nonché alle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio, io sottoscritto fornisco, qui di seguito, le mie generalità e le sottostanti informazioni, assumendomi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni non veritiere.

DICHIARO

3) che lo scopo e la natura della prestazione professionale di cui al presente mandato professionale sono
.....assistenza nella vendita di un immobile al fine di acquistarne
uno più grande per la mia famiglia.....

MILANO, ____29/3/2014____

FIRMA DEL DICHIARANTE

MARIO ROSSI

NB: Tribunale di Milano.....(sulla dichiarazione del cliente)

Ne deriva un chiaro ed esplicito obbligo del cliente di fornire informazioni corrette, della cui veridicità o meno il cliente risponde (sotto la propria responsabilità, si esprime la norma), nel senso che, se poi emerge trattarsi di informazioni non veritiere, le conseguenze negative ridondano immediatamente e direttamente in capo al cliente.

Si tratta di un dato di rilievo, che scolpisce il fatto che il cliente non può limitarsi a fornire generiche informazioni provenienti da terzi, ad esempio dalle società controllanti, demandando al solo intermediario l'onere della loro valutazione, e restando in attesa di ulteriori *input* e richieste; bensì ha l'onere di effettuare a sua volta verifiche sulle informazioni fornite, prima di trasmetterle all'intermediario, proprio perché di quelle informazioni deve assumersi (in proprio) la responsabilità.

Sanzioni a carico del cliente:

O Il cliente che **omette** di indicare le generalità del soggetto per conto del quale opera o le **indica false** è punito con la reclusione da 6 mesi a 1 anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.

O Il cliente che **non fornisce** le informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale o le **fornisce false** è punito con l'arresto da 6 mesi a 3 anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

Tutte le volte che.....

a)	Non riesco a identificare il cliente e verificarne l'identità;
b)	Non riesco a identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;
c)	Non riesco a ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale;
d)	Non riesco a svolgere un controllo costante nel tempo;



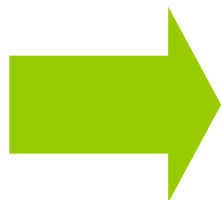
Il professionista deve astenersi dall'eseguire la prestazione professionale



ESEMPIO:
Chiedo al cliente chi è il titolare effettivo ma non ottengo risposte.

REGOLA GENERALE:

Le eventuali esclusioni o esenzioni dall'obbligo dell'adeguata verifica non determinano mai l'esclusione dall'obbligo di segnalare una operazione sospetta di riciclaggio



L'esenzione dall'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette è limitato ad una casistica ben precisa e prevista dalla legge

Identificazione del cliente:

L'identificazione e la verifica dell'identità del cliente deve essere svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identità non scaduto, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione.

Qualora il cliente sia una società o un ente deve essere verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere (visure camerali, delibere consiliari o assembleari etc) ;

Identificazione del cliente:

Documenti validi per l'identificazione:

Sono considerati validi per l'identificazione i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445:

- ☐ **carta di identità**
- ☐ **il passaporto**
- ☐ **la patente di guida**
- ☐ **la patente nautica**
- ☐ **il libretto di pensione**
- ☐ **il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici**
- ☐ **il porto d'armi**
- ☐ **le tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro o di altra
segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.**

Identificazione del cliente:

Cliente non fisicamente presente (Verifica a distanza o indiretta Circ. Gdf):



Ai sensi dell'art. 28, comma 3, del decreto 231/2007, i “*professionisti*” ed i revisori possono considerare assolta l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela, anche senza la presenza fisica del cliente, in uno dei seguenti quattro casi:

- qualora il cliente sia stato già identificato in relazione ad un rapporto (incarico) in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate;
- per le operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attività di trasporto di valori o mediante carte di pagamento; tali operazioni sono imputate al soggetto titolare del rapporto al quale ineriscono;
- per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell' articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.

Identificazione del cliente:

Cliente non fisicamente presente (Esecuzione da parte di terzi Art. 29 e 30):

Al fine di evitare duplicazioni di adempimenti (identificazione del cliente, identificazione del titolare effettivo e scopo e natura della prestazione ma non il controllo costante nel tempo) i professionisti possono fare affidamento sull'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica effettuato da altri soggetti destinatari delle norme antiriciclaggio, pur rimanendo sempre responsabili finali del generale obbligo.

In pratica

Il Cliente Pippo ha conferito un incarico al Dott. Caio che ha svolto l'adeguata verifica. Il Cliente Pippo, successivamente conferisce un incarico all'Avv. Sempronio, che potrà avvalersi dell'identificazione effettuata dal Dott. Caio e che rilascerà apposita attestazione sottoscritta. Tuttavia, la responsabilità per l'assolvimento dei relativi obblighi continua a permanere su colui che a tale modalità ha fatto ricorso e cioè sull'Avv. Sempronio.

Identificazione del cliente:

Cliente non fisicamente presente (Esecuzione da parte di terzi Art. 29 e 30):

Soggetti che possono rilasciare l'attestazione Art. 30	Caratteristiche dell'attestazione
a) intermediari di cui all'art. 11, comma 1 (intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria), nonché le loro succursali insediate in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva; b) enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea, così come definiti nell'art. 3, par. 1 e par. 2 lett. b), c), e d), della direttiva; c) banche aventi sede legale e amministrativa in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva; d) professionisti di cui agli articoli 12, comma 1 e 13, comma 1, lettera b)⁴¹, nei confronti di altri professionisti.	L'attestazione: -deve essere idonea a confermare l'identità tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare del conto o del rapporto instaurato presso il professionista attestante, nonché l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza; -può consistere nell'invio, per mezzo di sistemi informatici, dei dati identificativi del cliente da parte dell'intermediario che ha provveduto all'identificazione mediante contatto diretto; -può consistere in un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente è stato identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dall'operatore che deve procedere all'identificazione; -non può essere rilasciata, in nessun caso, da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese.

Identificazione del cliente:

Ciente non fisicamente presente (Esecuzione da parte di terzi Art. 29 e 30):

Oggetto dell'esonero	Presupposto	Caratteristiche dell'attestazione
Esonero dagli adempimenti di identificazione del cliente e del titolare effettivo nonché quello relativo all'acquisizione delle informazioni sullo scopo e la natura della prestazione professionale	Quando viene fornita <i>un'idonea attestazione</i> da parte di uno dei seguenti soggetti con i quali il cliente abbia già conferito incarico a svolgere una prestazione professionale e in relazione ai quali siano stati già identificati di persona: -intermediari finanziari, di cui all'art. 11, comma 1, del decreto 231/2007; -enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell'U.E., nonché banche con sede legale ed amministrativa in Stati extracomunitari con misure equivalenti a quelle della direttiva 2005/60/CE. Tuttavia, nel caso in cui sorgono - in qualunque momento - dubbi sull'identità del cliente, è richiesto ai soggetti obbligati di procedere ad una nuova identificazione.	L'attestazione: -deve essere idonea a confermare l'identità tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare del conto o del rapporto instaurato presso il professionista attestante, nonché l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza; -può consistere nell'invio, per mezzo di sistemi informatici, dei dati identificativi del cliente da parte dell'intermediario che ha provveduto all'identificazione mediante contatto diretto; -può consistere in un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente è stato identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dall'operatore che deve procedere all'identificazione; -non può essere rilasciata, in nessun caso, da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese.



ATTENZIONE:
Circolare della
Guardia di
Finanza

Nella circolare della Guardia di Finanza non viene riportato nell'elenco dei presupposti i Professionisti citati invece all'art. 30, comma 1), lettera d) del D.Lgs. 231/2007.

Identificazione del titolare effettivo:

L'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo deve essere effettuata contestualmente all'identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i professionisti possono decidere di fare ricorso a:

- pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo

Identificazione del titolare effettivo:

In pratica

Il titolare effettivo è sempre una persona fisica.
Quindi anche in presenza di strutture di controllo articolate, è sempre necessario risalire alla persona fisica.

Con quale sistema posso identificare il titolare effettivo?

Con una dichiarazione responsabile del cliente, o, autonomamente, mediante la consultazione di pubblici registri ovvero con altra modalità idonea; si tratta di modalità da utilizzare cumulativamente, a prudente valutazione del professionista;
non è strettamente necessario procurarsi la copia del documento di identità, in quanto l'art. 19 lettera b) D.Lgs. 231/07, consente di fare riferimento a pubblici registri, documenti, atti, o, in ultima analisi, anche a dichiarazione del cliente.

Consiglio Nazionale del Notariato



Identificazione del titolare effettivo:

Il controllo della Guardia di finanza sul rispetto dell'identificazione:

Si soffermerà l'attenzione, innanzitutto, *sull'identificazione e la verifica del cliente e del titolare effettivo*, appurando il rispetto degli adempimenti relativi a:

la tempistica di esecuzione. Per detto ambito, l'unità operativa verifica se:
il cliente ed il titolare effettivo siano stati identificati prima del conferimento dell'incarico professionale o dell'esecuzione dell'operazione. Per la clientela già acquisita, si accerta il rispetto delle procedure previste dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28108 del 6 aprile 2009;
il titolare effettivo sia stato identificato contestualmente al cliente, ed in caso di persone giuridiche, *trust* e soggetti giuridici analoghi (fiduciarie), se siano state adottate misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente; **si accerta, pertanto, se siano state adottate tutte le modalità necessarie per conoscere il titolare effettivo, dal ricorso ai pubblici registri, agli elenchi o ai documenti conoscibili da chiunque, fino alle informazioni fornite dal cliente ai sensi dell'art. 21 del decreto 231/2007;**



Identificazione del titolare effettivo:

In pratica

Il professionista, in base all'indice di rischio attribuito al cliente e alla sua prudente valutazione, dovrà valutare la modalità da adottare per l'identificazione del titolare effettivo decidendo (**alternativamente o cumulativamente**):

Di far propria la dichiarazione responsabile del cliente;

Di promuovere delle autonome verifiche facendo ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti, conoscibili da chiunque.

Identificazione del titolare effettivo:

...e se nella catena di controllo compare una SOCIETÀ FIDUCIARIA?

L'obbligo di adeguata verifica della clientela dovrà essere adempiuto:

- **sia nei confronti della società fiduciaria propria cliente,**
- **sia nei confronti del fiduciante quale titolare effettivo.**

Le società fiduciarie pertanto dovranno fornire al professionista (Art. 21), tutte le informazioni necessarie.
(Circ. MEF N. 29162 del 9/4/09)

In pratica

Nel caso in cui vi sia una società fiduciaria, la stessa è tenuta a fornire il nominativo del titolare effettivo (fiduciante).

L'eventuale rifiuto impedirebbe lo svolgimento dell'adeguata verifica e potrebbe essere valutato dal professionista (unitamente ad altre circostanze) come indice ai fini di una segnalazione di operazione sospetta.

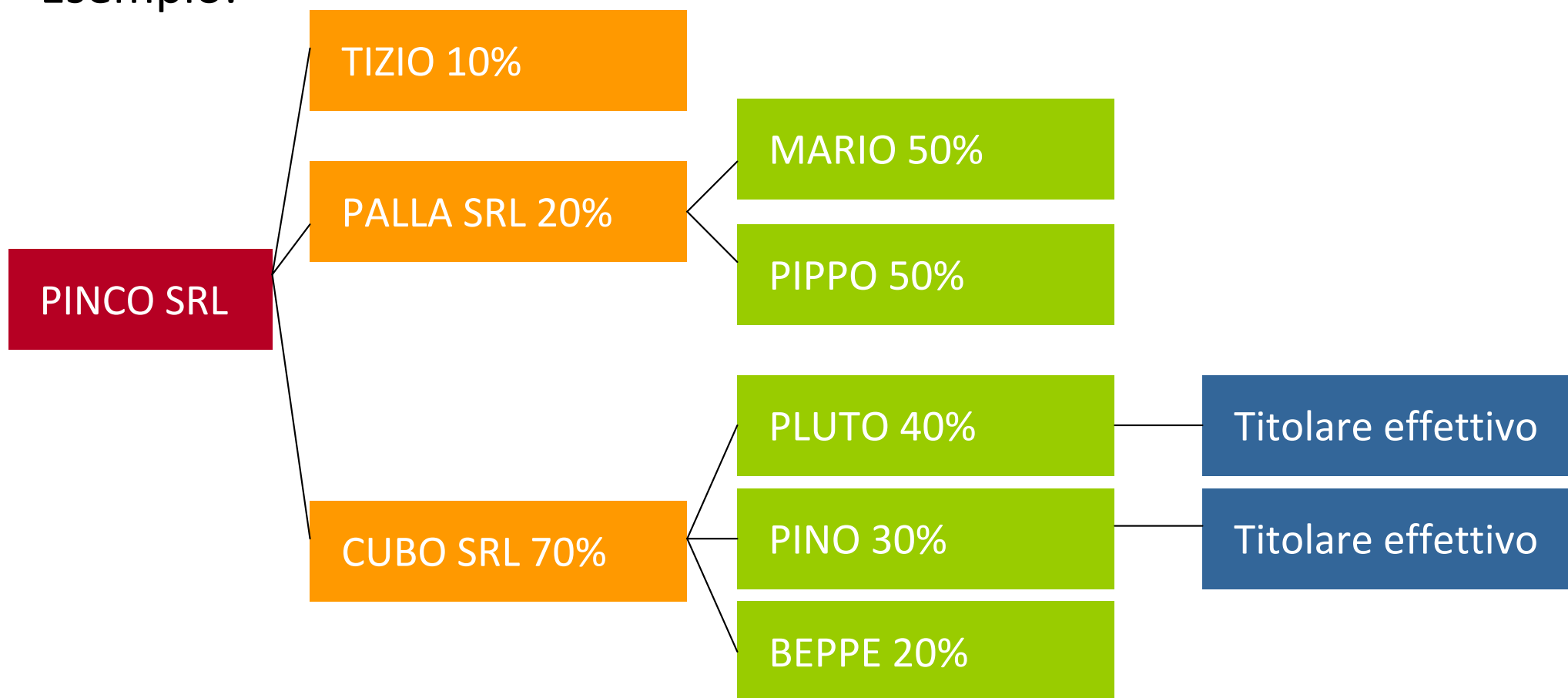
Titolare effettivo:

Esempio:



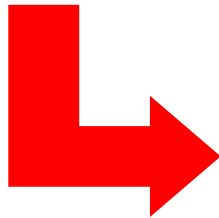
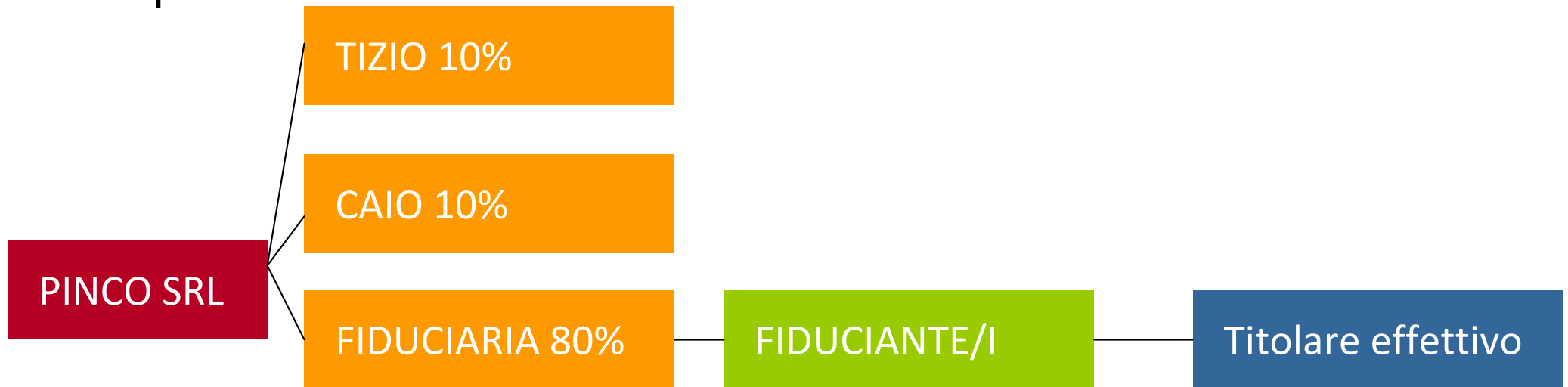
Titolare effettivo:

Esempio:



Titolare effettivo:

Esempio:



Le società fiduciarie sono tenute a fornire tutte le informazioni necessarie per il concreto adempimento degli obblighi e quindi le generalità del o dei fiducianti.

Informazioni sulla natura e sullo scopo della prestazione:

Il professionista dovrà ottenere informazioni (**dichiarazione da parte del cliente**) sullo scopo e sull'oggetto dell'attività o dell'operazione per la quale è chiesta la prestazione professionale.

In pratica

E' l'indicazione dei motivi per i quali la prestazione professionale viene richiesta al professionista e se ritenuto necessario potrà anche contenere informazioni economico finanziarie.

Esempio:

- Vendita dell'immobile per acquistarne uno più grande.
- Aumento di capitale per acquistare impianti.
- Assistenza contabile per adempimenti di legge.

Controllo costante nel tempo

Il professionista nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale deve **analizzare** le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da **verificare** che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che il professionista ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo **aggiornati** i documenti, i dati o le informazioni detenute.

Controllo costante nel tempo

In pratica



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

- 1) Effettuare una prima richiesta scritta con impegno del cliente a comunicare la variazione dei dati ivi indicati;
- 2) programmare richieste periodiche di aggiornamento dei dati in archivio con una tempistica da definire sulla base della valutazione del rischio presente e che, per semplicità, per le prestazioni continuative, potrebbero essere collegate alla periodicità di fatturazione;
- 3) istituire degli automatismi per l'aggiornamento dei dati ad esempio annotando:
 - il termine per il rinnovo delle cariche sociali,
 - eventuali termini connessi a contratti od atti,
 - altri elementi ritenuti utili dal professionista;
- 4) prevedere eventuali incontri con il cliente quando si presentano situazioni di criticità (entrata nella fascia di rischio alta);
- 5) istruire il personale di studio in modo che possa fornire elementi utili alla valutazione del profilo di rischio;
- 6) annotare le informazioni acquisite nel corso degli incontri preparatori e nello svolgimento delle diverse prestazioni.

Controllo costante nel tempo

In pratica



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Con riferimento alle attività elencate, si impongono alcune considerazioni:

- 1) la tipologia e la frequenza degli aggiornamenti devono essere proporzionate alle dimensioni dello studio e alle procedure adottate al suo interno;
- 2) (*segue*) negli studi di maggiori dimensioni potrebbe essere opportuno identificare un responsabile del monitoraggio;
- 3) é opportuno documentare quanto più possibile quello che viene fatto ai fini del monitoraggio e annotare nel fascicolo le considerazioni del professionista;
- 4) l'attività di controllo effettuata dal professionista deve avvenire sulla base degli elementi acquisiti nell'ambito dell'attività professionale prestata o a seguito del conferimento dell'incarico, non esistendo alcun obbligo di effettuare ulteriori attività di accertamento.

Controllo costante nel tempo

In pratica



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Ovviamente, a seconda dei risultati emergenti dal controllo, il professionista potrà porre in essere uno dei seguenti comportamenti:

- 1) mantenimento del livello di controllo costante del cliente;
- 2) aggiornamento del fascicolo del cliente con acquisizione di ulteriore documentazione;
- 3) modifica del profilo di rischio e, conseguentemente, della periodicità del controllo;
- 4) modifica del tipo di obbligo di adeguata verifica attribuito al cliente (semplificato, rafforzato, ordinario) facendo riferimento ai criteri indicati nella seconda parte del lavoro con particolare riferimento alla variazione del livello di rischio. Resta fermo che la valutazione di un minor rischio non implica il passaggio all'obbligo semplificato, che si riferisce solo a determinate caratteristiche soggettive, ovvero a determinati prodotti.

Obblighi semplificati di adeguata verifica:

La legge stabilisce dei casi (**unici e specifici**) in cui il professionista può applicare l'adeguata verifica secondo la modalità semplificata

In pratica

parliamo di
adeguata verifica
semplificata
esclusivamente nei
seguenti due casi:

Quando il cliente che ci ha conferito
l'incarico appartiene ad una
determinata categoria di soggetti;

In relazione a specifici prodotti di
natura finanziaria ;

NB – Nei casi di sospetto di riciclaggio la semplificazione non opera mai

Obblighi semplificati di adeguata verifica:

Cliente del professionista nei cui confronti è possibile applicare l'adeguata verifica semplificata:

- ☐ **Banche** e Poste Italiane Spa, istituti di moneta elettronica, SIM, SGR, SICAV, imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami vita, agenti di cambio;
- ☐ Società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
- ☐ Intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 t.u.b.;
- ☐ Società fiduciarie di cui all'art. 199 t.u.f. (si tratta delle società fiduciarie che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari, controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario, nonché quelle che hanno adottato la forma di società per azioni e che hanno capitale versato di ammontare non inferiore a 240.000 euro);
- ☐ Succursali italiane dei soggetti di cui ai punti precedenti aventi sede in uno Stato estero;
- ☐ Succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate delle imprese di investimento;
- ☐ Cassa depositi e prestiti Spa., confidi disciplinati dagli articoli 112 t.u.b., soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 111 t.u.b.;
- ☐ Soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;

Obblighi semplificati di adeguata verifica:

Cliente del professionista nei cui confronti è possibile applicare l'adeguata verifica semplificata:

- ☐ Enti creditizi o finanziari comunitari soggetti alla direttiva;
- ☐ Società o altri organismi quotati i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato;
- ☐ **Uffici della pubblica amministrazione**, cioè tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
- ☐ Istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato;
- ☐ Enti creditizi o finanziari situati in Stati extra UE che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi. Conformemente a quanto previsto dall'art. 25, comma 2, tali Paesi sono stati recentemente individuati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 12 agosto 2008.

Obblighi semplificati di adeguata verifica:

Oggetto della prestazione professionale richiesta al professionista per applicare l'adeguata verifica semplificata:

- ☐ Contratti di assicurazione vita il cui premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico sia di importo non superiore a 2.500 euro. Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 209/2005 (CAP);
- ☐ Forme pensionistiche complementari di cui al d. lgs. 252/2005;
- ☐ Regimi di pensione obbligatoria e complementare o sistemi simili che versino prestazioni di pensione, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal reddito e le cui regole non permettano ai beneficiari, se non dopo il decesso del titolare, di trasferire i propri diritti.



Sebbene la disposizione si applichi a tutti i destinatari del decreto, quindi anche ai professionisti, le ipotesi elencate, avendo ad oggetto specifici prodotti finanziari, saranno destinate ad operare quasi esclusivamente nei confronti degli operatori di settore che li trattano.

Ciò nondimeno, **l'esenzione opererà anche per il professionista, qualora si configuri una prestazione che li abbia ad oggetto**, verosimilmente sotto il profilo della consulenza

Obblighi semplificati di adeguata verifica:

Cosa deve fare il professionista nei casi in cui possa applicare l'adeguata verifica semplificata?

Art. 25

Il professionista è tenuto a raccogliere informazioni sufficienti a stabilire se il cliente possa beneficiare di una delle esenzioni.

In pratica

Anche nei casi in cui trovano applicazione gli obblighi semplificati, il professionista dovrà pur sempre effettuare la prima delle attività in cui consta l'adeguata verifica e cioè **l'identificazione del cliente (no pubblica amministrazione)**, la verifica della sua identità e la verifica dell'esistenza del potere di rappresentanza (**non l'identificazione del titolare effettivo**), e conservare nel fascicolo del cliente le relative informazioni (**non deve effettuare nessuna registrazione**)



Obblighi semplificati di adeguata verifica:

Pur operando nei casi previsti dalla legge una semplificazione degli adempimenti, in caso di controllo il professionista dovrà essere in grado di fornire le informazioni sulle condizioni dell'esenzione.



Nel caso in cui il professionista abbia fatto ricorso alla verifica “*semplificata*”, **si accerta se:**

- 1) sussistono i presupposti soggettivi o oggettivi ex art. 25 del decreto 231/2007; in questo senso, coerentemente con quanto sancito dall'art. 25, comma 4, del medesimo provvedimento legislativo occorre appurare se il soggetto ispezionato abbia raccolto informazioni sufficienti per stabilire se il cliente potesse beneficiare di tali esenzioni; riscontri documentali, escussioni in atti del professionista costituiranno gli strumenti per approfondire simili circostanze;
- 2) pur in presenza dei presupposti soggettivi, sussistevano quelle circostanze in presenza delle quali diventava necessario applicare sempre l'adeguata verifica ordinaria (sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ovvero fondato motivo di ritenere che l'identificazione effettuata non sia attendibile o non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie).

Obblighi rafforzati di adeguata verifica:

La legge stabilisce dei casi in cui il professionista deve applicare misure rafforzate di adeguata verifica

In pratica

L'adeguata verifica rafforzata è obbligatoria nei seguenti casi:

In presenza di un rischio di riciclaggio elevato;

Quando il cliente non è fisicamente presente;

Quando il cliente è una persona politicamente esposta (PEP);

Obblighi rafforzati di adeguata verifica:

In esito alla valutazione del rischio di riciclaggio del proprio cliente fatta dal professionista, lo stesso potrà trovarsi nelle seguenti situazioni:

SITUAZIONE		COSA IL PROFESSIONISTA DEVE FARE
a)	non vi è rischio o il rischio è basso;	Applicare gli obblighi ordinari di adeguata verifica;
b)	vi è un rischio elevato o più elevato;	Applicare gli obblighi rafforzati di adeguata verifica;
c)	vi è un vero e proprio sospetto di riciclaggio	Astensione dall'erogare la prestazione e segnalare alla UiF.

Obblighi rafforzati di adeguata verifica: **RISCHIO ELEVATO**

Art. 28

Per il caso di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo più elevato, **la legge non prevede specifici adempimenti**, diversi e ulteriori rispetto a quelli in cui consiste l'adeguata verifica.

In pratica

Il professionista dovrà applicare gli obblighi consueti, ma in modo più rigoroso e vigile.



L'operatore dovrà adottare **i soliti adempimenti**, ma in modo più rigoroso e vigile, ad esempio non limitandosi ad acquisire informazioni tramite il cliente in sede di identificazione ma acquisendo ulteriori dati e conferme attraverso registri di enti pubblici.

Obblighi rafforzati di adeguata verifica: **RISCHIO ELEVATO**

In pratica



per **l'identificazione del titolare effettivo** e la verifica della sua identità, può essere opportuno non fermarsi alle informazioni fornite dal cliente ai sensi dell'art. 21, ma procedere comunque a controlli più approfonditi e a riscontri documentali, ad es. mediante visura camerale (pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi). Ove possibile, sarà certamente auspicabile l'identificazione del titolare effettivo in presenza del medesimo, mediante esibizione di un documento di identificazione non scaduto;

le informazioni fornite dal cliente sullo **scopo e sulla natura prevista** della prestazione professionale dovranno essere attentamente vagliate e poste in relazione con gli esiti dell'analisi del profilo di rischio del cliente, fermo restando che il professionista non ha un obbligo di indagine, dovendosi limitare all'analisi delle informazioni in proprio possesso in ragione dell'attività svolta;

il **controllo costante** nel corso della prestazione professionale potrebbe essere effettuato ad intervalli di tempo più ravvicinati e condotto in modo più approfondito.

Obblighi rafforzati di adeguata verifica: **CLIENTE NON PRESENTE**

Art. 28

Quando il cliente non è fisicamente presente, i professionisti adottano misure specifiche e adeguate per compensare il rischio più elevato applicando una o più fra le misure di seguito indicate:

- a) accertare l'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari;
- b) adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva;
- c) assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio.

Obblighi rafforzati di adeguata verifica: **CLIENTE NON PRESENTE**

Il cliente del professionista non rientra nell'ipotesi di “cliente non fisicamente presente” nei seguenti casi:

- qualora il cliente sia stato già identificato in relazione ad un rapporto (incarico) in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate;
- per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell' articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.

**Art. 28
comma 3**

- il professionista dispone di attestazione di identificazione rilasciata da uno dei soggetti abilitati (art. 30)



Obblighi rafforzati di adeguata verifica: **CLIENTE NON PRESENTE**

Cosa deve fare il professionista prima di poter erogare la prestazione professionale in caso di cliente non fisicamente presente?

I FASE

Acquisizione dei dati



Nel caso in argomento il professionista, in base alle attività previste per l'adeguata verifica di base dovrà richiedere al cliente i consueti dati e le consuete dichiarazioni:

- Documento atto ad effettuare l'identificazione (diversi da quelli previsti dall'art. 28, comma 3) che, essendo il cliente non fisicamente presente, sarà verosimilmente prodotto in copia;
- Documento dal quale risulti l'esistenza del potere di legale rappresentanza quando il cliente è una società;
- Dichiarazione, sottoscritta dal cliente, contenente i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo, le informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale.

Obblighi rafforzati di adeguata verifica: **CLIENTE NON PRESENTE**

Cosa deve fare il professionista prima di poter erogare la prestazione professionale in caso di cliente non fisicamente presente?

II FASE

**Verifica dei
dati secondo
una o più
delle seguenti
modalità**



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

- a) accertamento dell'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari che, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. a, dovranno comunque provenire da "fonte affidabile e indipendente";
- b) adozione di misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiesta una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva. Ad esempio, il professionista potrà verificare i dati comunicati attraverso una visura camerale; il decreto non fornisce alcun chiarimento in merito alla "certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva";
- c) controllo che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio. Occorrerà, in tal caso, **contattare l'ente creditizio** per chiedere il rilascio di una dichiarazione dalla quale risulti che effettivamente il cliente ha un conto presso l'ente medesimo. In tal caso potrebbe essere opportuno **richiedere all'ente creditizio il rilascio di idonea attestazione ai sensi dell'art. 30.**

Obblighi rafforzati di adeguata verifica: **CLIENTE NON PRESENTE**

Quali sono i controlli che vengono effettuati per la verifica del rispetto da parte del professionista di tali obblighi?



qualora il cliente non sia stato fisicamente presente nel momento dell'identificazione, **si verifica** se la sua identità sia stata accertata correttamente tramite altri documenti, dati o informazioni supplementari; ovvero se siano state adottate misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti, o ancora se la modalità del primo pagamento sia avvenuto tramite un conto del cliente accesso presso un ente creditizio;

Suggerimento



Stante le difficoltà applicative di questa modalità di identificazione, pur astrattamente prevista dalla legge, è opportuno, **per quanto possibile**, verificare la concreta possibilità di reperire un'idonea **attestazione** ai sensi dell'art. 30.

Obblighi rafforzati di adeguata verifica: **CLIENTE P.E.P.**

Art. 28

Per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi o le prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato comunitario o in un Stato extracomunitario, i professionisti devono:

- a) stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;
- b) ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una funzione equivalente, prima di avviare un rapporto continuativo con tali clienti;
- c) adottare ogni misura adeguata per **stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati** nel rapporto continuativo o nell'operazione;
- d) assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Obblighi rafforzati di adeguata verifica: **CLIENTE P.E.P.**

Chi è una persona politicamente esposta?

le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonchè i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto;

Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

- a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;
- b) i parlamentari;
- c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
- d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
- e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
- f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

Obblighi rafforzati di adeguata verifica: **CLIENTE P.E.P.**

Chi è una persona politicamente esposta?

Per familiari diretti s'intendono:

- a) il coniuge;
- b) i figli e i loro coniugi;
- c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
- d) i genitori.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:

- a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;
- b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.

Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta

Obblighi rafforzati di adeguata verifica: **CLIENTE P.E.P.**

Cosa deve fare il professionista nel caso in cui il cliente sia una persona politicamente esposta?

Dichiarazione del cliente



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Ove le Autorità di vigilanza non dovessero provvedere a rendere pubbliche apposite PEP list, una soluzione potrebbe essere ricercata nell'**art. 21**, secondo cui i clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela: **in altre parole il cliente, reso edotto della nozione di PEP, dichiarerà di essere/non essere tale.**

Verifica rafforzata

- adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nell'operazione (tale controllo - peraltro previsto ove necessario anche nei casi "ordinari", nell'ambito del controllo costante nel corso della prestazione professionale - è strettamente legato alla specificità del caso e alla finalità di contrastare l'impiego di fondi derivanti dal reato di corruzione);
- assicurare un controllo continuo e rafforzato della prestazione professionale (tale controllo va attuato con periodicità e rigore maggiori rispetto ad altre situazioni).

Obblighi rafforzati di adeguata verifica: **CLIENTE P.E.P.**

Quali sono i controlli che vengono effettuati per la verifica del rispetto da parte del professionista di tali obblighi?



In caso di “*persona politicamente esposta*”, **si accerta** se l'avvio del rapporto professionale con tali clienti sia stato autorizzato, ovvero siano state adottate misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto o nell'operazione, o ancora se sia stato effettuato un controllo continuo nel corso dell'intera durata della relazione professionale con il cliente;

Gli obblighi di registrazione e conservazione

Attenzione: importante chiarimento

Le disposizioni per i professionisti, dettate dall'art. 38 del D.Lgs. 231/2007 in materia di registrazione e conservazione sono subordinate all'emanazione dei provvedimenti attuativi (art. 38 comma 7). In mancanza di tali provvedimenti (ad oggi non ancora emanati), continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni (Mef circolare 125367 19/12/07) dettate dal D.M. 141/2006 e dalle istruzioni UIC.

In pratica



Per i professionisti l'archivio unico (informatico o cartaceo) dovrà essere tenuto secondo le previgenti disposizioni.

D.M. 141/2006

UIC provvedimento 24/02/06

Modalità di registrazione in vigore

Secondo quanto previsto dal D.M. 141/2006 e dal provvedimento UIC del 24/02/2006, i professionisti a loro scelta, possono istituire alternativamente:

- ☐ l'archivio informatico
- ☐ il registro cartaceo

Attenzione

UIC chiarimenti del 24/02/06

NORMA VIOLATA: art. 38, del D. Lgs. n. 231/2007;

GDF Circolare sui controlli

NORMA SANZIONATORIA: art. 57, comma 3, del D. Lgs. n. 231/2007.

Nel caso di scelta del registro cartaceo non è ammesso l'utilizzo di fogli mobili o ad anelli (file di word, excel etc) o comunque diversi dai registri che si acquistano dai rivenditori.

DATA	SANZIONE AMM.VA MIN	SANZIONE AMM.VA MAX
DAL 01.01.2011 AL 06.11.2012	€ 5.000,00	€ 50.000,00
TOTALI	€ 5.000,00	€ 50.000,00

Archivio informatico

L'archivio informatico è di regola un software dotato delle caratteristiche e secondo i tracciati dettati dall'UIC (24/02/2006).

Tali specifiche tecniche vengono garantite direttamente dal produttore del software.

Il professionista non potrà utilizzare per l'adempimento in argomento ad esempio il software excel o word, poiché sprovvisti delle indicazioni fornite in materia di tracciati da UIC.



In pratica

Devo acquistare un software specifico per gli adempimenti

Archivio cartaceo

L'archivio unico cartaceo consiste in un registro, numerato progressivamente e **siglato** in ogni pagina a cura dell'operatore ovvero di un collaboratore o dipendente autorizzato per iscritto, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone. L'archivio unico cartaceo deve essere tenuto in maniera ordinata e chiaramente leggibile, senza spazi bianchi e abrasioni.

[illegible]

Archivio cartaceo – Ordinamento – Criteri di ricerca - Riservatezza

PROVVEDIMENTO 24 febbraio 2006.



Con l'utilizzo di archivi cartacei dovranno essere date soluzioni di tipo organizzativo alle disposizioni riguardanti l'ordinamento, i criteri di ricerca e il controllo della riservatezza delle informazioni:

ORDINAMENTO

Le registrazioni relative alle **attività svolte** dovranno essere poste in essere e conservate in ordine **crescente di data di registrazione** e nell'ambito dell'identificativo registrazione, mentre le registrazioni relative all'anagrafe dei clienti e degli altri soggetti dovranno essere eseguite e conservate in ordine crescente di codice cliente. **Nei casi di utilizzo dell'anagrafe dei clienti cartacea il codice cliente dovrà quindi obbligatoriamente essere costituito da un progressivo crescente.**

Archivio cartaceo – Ordinamento – Criteri di ricerca - Riservatezza

CRITERI DI RICERCA

La ricerca tramite archivi cartacei si presenta comunque in maniera problematica. Solo il pieno rispetto dei criteri di ordinamento potrà consentire, una volta saputo il **periodo temporale di interesse**, di raggiungere l'informazione ricercata senza uno scorrimento completo degli archivi, e dai codici soggetto risalire alle generalità. Comunque, una volta individuata l'informazione ricercata (quel soggetto, quella operazione) **devono essere rese disponibili con soluzioni di natura organizzativa**, tutte le informazioni previste dalla struttura logica degli archivi.

RISERVATEZZA

Anche con la soluzione cartacea, è fatto carico all'operatore di adottare misure organizzative di sicurezza idonee al rispetto della riservatezza delle informazioni nominative (anagrafe e attività svolte), anche quelle riferite a soggetti diversi dalla clientela (limitazioni all'utilizzo degli archivi cartacei, custodia protetta degli archivi, ecc.).

Dati da registrare:

- complete generalità ed estremi del documento di identificazione del cliente;
- dati identificativi della persona (anche giuridica) per conto della quale il cliente opera;
- attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale opera;
- data dell'avvenuta identificazione;
- descrizione della prestazione professionale fornita;
- valore dell'oggetto della prestazione professionale;
- data e numero della registrazione;

Dati da registrare: **IL TITOLARE EFFETTIVO**

In mancanza dei provvedimenti attuativi, le informazioni relative al titolare effettivo non devono essere registrate, ma devono essere conservate nel fascicolo di studio.



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Chiarimento ufficiale del MEF 20 maggio 2010)

Dati da registrare indicazioni della Guardia di Finanza:



Oggetto	Informazioni da registrare	Tempistica
Prestazione professionale	-la data dell'avvenuta instaurazione; -i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo; -i dati identificativi di eventuali soggetti delegati ad operare per conto del cliente; -la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale; -l'attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto del quale agisce.	Le informazioni vanno registrate tempestivamente e, comunque entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico, dell'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale.
Operazioni di importi pari o superiori a 15.000 euro, indipendentemente se si tratta di operazione unica o di più operazione che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata	-la data; -la causale; -l'importo; -la tipologia dell'operazione; -i mezzi di pagamento; -i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto dell'eventuale soggetto esecutore.	Le informazioni vanno registrate tempestivamente, e comunque non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione. In caso di operazioni frazionate il termine decorre dalla data dell'operazione che ha comportato il superamento della soglia.

Ai fini della registrazione, si deve intendere per:

dati identificativi, il nome ed il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale o, per le persone giuridiche, la partita IVA;

mezzi di pagamento, il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;

data, con riferimento alle operazioni, quella di effettuazione della transazione direttamente presso il destinatario ovvero, negli altri casi, la data in cui si acquisiscono gli elementi necessari alla contabilizzazione della stessa.

Termini di registrazione:

Art. 38

I professionisti registrano i dati tempestivamente e comunque entro trenta giorni:

- dall'accettazione dell'incarico professionale
- dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni
- dal termine della prestazione professionale

Termini di registrazione: **il punto di vista della GDF**



L'art. 38, comma 1 bis, del D.Lgs 231/2007 prevede un termine che decorre dall'accettazione dell'incarico professionale, dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale.

Si tratta, in sostanza, di una norma che sembra conferire al professionista ed al revisore - sul piano applicativo dell'adempimento - un'autonoma decisione basata su parametri ampiamente discrezionali.

Non sussistendo, allo stato, alcun chiarimento ufficiale del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del Ministero della Giustizia, si può ipotizzare che il professionista utilizzi il criterio dell'accettazione allorquando riterrà di essere in possesso di tutte le informazioni, mentre sposterà in avanti l'adempimento della registrazione qualora preveda di venire a conoscenza di ulteriori dettagli in un momento successivo.

Viceversa, quando la prestazione ha una durata non definibile a priori, ovvero si tratta di un'esecuzione continuativa nel tempo il cui termine è incerto ed aperto, il professionista potrebbe anche attendere la conclusione della stessa per eseguire la registrazione.

Firma del professionista

A. I. ...

Codice Identificativo Cliente (N. prog)	Data		Cliente	Titolare effettivo
	Identificazione	Data incarico		
198	Giorno	Mese	IND SRL, VIA PESIOBENOVESE 12 (MI), C.F.	
	Anno		IIIIIIII, INFORMATICA, VINO VENETO, MATO	
	Giorno	Mese	A RELO (GE) IL 2/2/70, CF INT11023TF205, A.U.	
	Anno		Res. RELO (GE) VIA STOP 12, C.I. A0505572 27/12/12	
	Giorno	Mese		
	Anno			

Pag. 4

Operazione			Annotazioni
TIPOLOGIA CASUALE	Data Valore	Mezzo di pagamento	
ASSISTENZA NELLA PREDISPOSIZIONE DEL VERBALE DISTRIBUZIONE DIVIDENDI E ADEMPIMENTI ASSEMBLEARI.	Giorno	Mese	
	Anno		
	130.000,00	BANCA	//
	Giorno	Mese	

Codice identificativo cliente (N. progr.)	Data identificazione		Cliente
	Data incarico		PERSONA FISICA - Cognome e nome, sesso, luogo e data di nascita (o stato estero), C.F., indirizzo della residenza e del domicilio, estremi del documento di identità o riconoscimento (data, autorità e luogo di rilascio), attività lavorativa svolta. Tali dati devono essere inseriti anche per identificare il legale rappresentante se il cliente è un soggetto diverso dalla persona fisica. SOGGETTO DIVERSO DALLA PERSONA FISICA - Denominazione, natura giuridica, sede legale, C.F./P.I.
20	0,1	0,9	BIANCHI GIUSEPPE (M), NATO A MILANO IL 01/01/1950
	2,0	1,0	CF: xxxxxxxxxxxxxx RESIDENTE IN MILANO, VIA RIPAMONTI,
	0,1	0,9	CI: RILASCIATA DAL COMUNE DI MILANO, N. xxxxx,
	2,0	1,0	AMMINISTRATORE UNICO - ALFA SRL, SEDE IN MILANO VIA MECENATE, PI/CF: xxxxxxxxxxxxxx

Titolare effettivo
PERSONA FISICA - Cognome e nome, sesso, luogo e data di nascita (o stato estero), C.F., indirizzo della residenza o del domicilio, estremi del documento di identità o riconoscimento (data, autorità e luogo di rilascio). Tali dati devono essere inseriti anche per identificare il titolare effettivo nel caso di soggetto diverso dalla persona fisica. SOGGETTO DIVERSO DALLA PERSONA FISICA - Denominazione, natura giuridica, sede legale, C.F./P.I. e quant'altro ritenuto opportuno per identificare il soggetto.
• BIANCHI GIUSEPPE (M), NATO A MILANO IL 01/01/1950 CF: xxxxxxxxxxxxxx RESIDENTE IN MILANO, VIA RIPAMONTI, CI: MILANO N. xxxxx
• ROSSI ANNA (F), NATA A MILANO IL 01/01/1950 CF: xxxxxxxxxxxxxx RESIDENTE IN MILANO, VIA RIPAMONTI, CI: MILANO N. xxxxx

Non è obbligatorio registrarlo, ma occorre conservare i dati nel fascicolo del cliente

Il professionista responsabile a cui è riferito il cliente (Descrizione sintetica anche della prestazione professionale)	Annotazioni
-NOME PROFESSIONISTA - ASSISTENZA SOCIETARIA E FISCALE PER FATTIBILITA' OPERAZIONE STRAORDINARIA	CUENTE STORICO E COLLABORATIVO

Presupposto	Conservazione
Per l'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo	Conservazione della copia o dei riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine della prestazione professionale
Per le operazioni e le prestazioni professionali	Conservazione delle scritture e delle registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo anch'essi di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione della prestazione professionale

In pratica

Il professionista dovrà aver cura di conservare i documenti di cui ai punti precedenti, nel fascicolo del cliente per un periodo di 10 anni dall'esecuzione dell'operazione o dal termine della prestazione.

Il fascicolo del cliente

In pratica

E' una normalissima cartellina in cui devono essere conservate le informazioni relative agli adempimenti in materia di antiriciclaggio.

FORTAREZZA & ASSOCIATI
DOTTORI COMMERCIALISTI - MILANO
20133 MILANO - VIALE CAMPANIA N. 33
TEL. 02 718002 - FAX 02 719118 - MAIL: INFO@STUDIOFA.IT

ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O

D.Lgs. 231/2007

Cliente: *Pinco Pallino Srl*

a) Documento identificativo	
b) Dichiarazione del cliente per generalità e varie	
b1) Dichiarazione titolare effettivo	
c) Documento attestante la legale rappresentanza in caso di soggetto diverso dalla persona fisica (es.: visura camerale, verbale poteri)	

La fonte normativa

Art. 36. Obblighi di registrazione

1. I soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14 **conservano i documenti** e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente. In particolare:

a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente e **del titolare effettivo**, **conservano** la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

b) per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi e le prestazioni professionali, **conservano** le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Cosa deve contenere il fascicolo del cliente?

- Documentazione fornita dal cliente e/o acquisita presso i Pubblici Registri:
 - fotocopia del documento di riconoscimento valido alla data dell'identificazione
 - fotocopia del codice fiscale
 - fotocopia certificato di attribuzione della partita IVA
 - visura camerale
- Annotazioni del professionista:
 - la scheda di sintesi compilata dal professionista o del dipendente/collaboratore da quest'ultimo delegato (All. A del CNDCEC)
 - alla possibilità di applicare obblighi semplificati di adeguata verifica o alla necessità di ricorrere alla procedura rafforzata
 - alla valutazione attribuzione del punteggio di rischio del cliente e dell'operazione
 - eventuali brevi appunti sulla ragionevolezza dell'operazione rispetto all'attività svolta dal cliente e su comportamenti anomali del cliente

Cosa deve contenere il fascicolo del cliente?

- Moduli del CNDCEC firmati dal cliente:
 - dichiarazione da parte del cliente sullo scopo e sull'oggetto dell'attività o dell'operazione per la quale è chiesta la prestazione professionale e se necessario, sui mezzi economici e finanziari per attuare l'operazione o istaurare l'attività e, nel caso di una non adeguata copertura finanziaria, la provenienza dei capitali necessari (*All. B.1 del CNDCEC*)
 - dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivo dell'operazione (*All. B.2 del CNDCEC*)
- eventuale attestazione dell'identità da parte di terzi (banche, intermediari finanziari, professionisti) con i quali il cliente ha intrattenuto rapporti continuativi (ex art. 30)
- copia del mandato professionale

Esempio di procedura per apertura posizione di un cliente:

Il titolare, il professionista:	Dopo i primi contatti riceve il cliente e determina la <u>data dell'incarico</u> . L'incarico deve essere tendenzialmente scritto o confermato a mezzo mail al cliente. Compila il file di raccolta nella sezione apposita.
Il collaboratore, il dipendente: (dal 2012 partecipazione ad almeno un corso di formazione AR)	Il giorno indicato come <u>data dell'incarico</u> , o prima dell'appuntamento con il cliente, predispone la cartellina AR, inserisce il Modello B1, B2 e della <u>valutazione del rischio</u> e estrae una visura camerale del cliente.
Il titolare, il professionista, Il collaboratore, il dipendente:	Alla presenza del cliente chiarisce gli obblighi della normativa e acquisisce i <u>dati identificativi</u> , richiedendo in visione il <u>documento d'identità</u> e la possibilità di fotocopiare lo stesso. Verifica i <u>poteri di rappresentanza</u> del soggetto. Chiede il nominativo del titolare effettivo e la sua dichiarazione firmata.
Il collaboratore, il dipendente:	Alimenta il fascicolo del cliente con le informazioni necessarie e archivia lo stesso nell'armadietto dedicato e si assicura di chiuderlo a chiave;
Il collaboratore, il dipendente:	Nei termini previsti dalla legge trascrive i dati sul registro della clientela, ed evidenzia con il colore rosso il file di excel "dati AR".

La segnalazione di operazioni sospette

Agenda per inquadrare rapidamente il tema:

- ☐ L'obbligo di legge
- ☐ La nozione di riciclaggio su cui porre l'attenzione
- ☐ Casi di esonero dalla segnalazione di operazione sospetta
- ☐ Gli indicatori di anomalia

Sono gli elementi più importanti su cui porre l'attenzione quando si parla di segnalazione di operazioni sospette

L'obbligo previsto dalla legge all'art. 41

- ☐ I professionisti e gli altri destinatari della norma inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta **quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare** che **siano in corso** o che **siano state compiute o tentate** operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da **qualsivoglia altra circostanza conosciuta** in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, **acquisiti nell'ambito dell'attività svolta** ovvero a seguito del conferimento di un incarico.
- ☐ Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati **indicatori di anomalia**:

L'obbligo previsto dalla legge all'art. 41

Quando i professionisti devono segnalare l'operazione sospetta?

- ☐ Quando sappiamo
- ☐ Quando sospettiamo
- ☐ Quando abbiamo motivi ragionevoli per sospettare
- ✓ che siano in corso
- ✓ che siano state compiute
- ✓ che siano state tentate



➤ operazioni di riciclaggio }

Secondo la definizione di riciclaggio prevista dalla normativa antiriciclaggio

L'obbligo previsto dalla legge all'art. 41

Per il professionista il sospetto è desunto:

- dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione
- da qualsivoglia altra circostanza conosciuta

ELEMENTI OGGETTIVI

in ragione delle funzioni esercitate
tenuto conto

- della capacità economica e dell'attività svolta dal cliente

ELEMENTI SOGGETTIVI

in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito
dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.

Esempio:

- società in stato di insolvenza che trasferiscono repentinamente la propria sede all'estero, specie se in Paesi o territori a rischio;
- soggetti caratterizzati da strutture artificiosamente complesse e opache, volte a rendere molto difficoltosa l'individuazione del titolare effettivo, quali, a titolo esemplificativo, quelli riconducibili a trust, fondazioni, *international business company* o società fiduciarie estere, specie se costituiti in Paesi o territori a rischio;
- società il cui capitale è stato oggetto di ripetuti trasferimenti in un breve lasso di tempo oppure è detenuto da persone fisiche o giuridiche non residenti.



Sono comportamenti normali?



Nessun obbligo di indagine da parte del professionista

La segnalazione di operazioni sospette si fonda su una compiuta valutazione, da parte dei professionisti, delle informazioni raccolte, registrate e conservate nell'ambito dell'adeguata verifica della clientela, nonché di quelle disponibili in virtù dell'attività professionale prestata e sull'individuazione di eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene, agli strumenti utilizzati, alle finalità perseguite e alle prestazioni professionali di solito richieste.

Il professionista è tenuto ad effettuare una valutazione discrezionale supportata dal patrimonio informativo che ha a disposizione per lo svolgimento del proprio incarico

Nessuna indagine ma solo l'obbligo di ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 16 aprile 2010.
Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio contabili.

A tal fine i professionisti valutano complessivamente, nel tempo, i rapporti intrattenuti con il cliente e l'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene, avendo riguardo alle operazioni compiute o richieste nello svolgimento dell'incarico. Il professionista, prima di inoltrare la segnalazione, compie una valutazione globale dell'operazione sulla base di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi conosciuti in ragione delle funzioni esercitate a seguito del conferimento dell'incarico.

Sono escluse dall'area valutativa indagini esterne o comunque estranee all'adempimento dell'incarico, fermo restando l'obbligo, a carico del professionista, di chiedere al cliente informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dell'operazione o della prestazione professionale.

Alcune indicazioni sul “quando”

- ❑ Tale obbligo, richiede ai professionisti **un'immediata valutazione dell'operazione** già nel momento in cui si procede all'identificazione del cliente.
- ❑ La norma prevede, che la segnalazione deve essere effettuata **senza ritardo**, non appena il professionista viene a conoscenza degli elementi di sospetto, prevedendo altresì che la stessa ricorrendone i presupposti, deve essere fatta addirittura prima di eseguire l'operazione.



La segnalazione all'UIF va inviata anche nel caso in cui la prestazione professionale o l'operazione sia stata rifiutata ovvero non sia stata eseguita per motivi di sospetto.

Il punto di vista della Cassazione:

- ❑ la segnalazione di operazione sospetta “...non è subordinata all'evidenziazione dalle indagini preliminari dell'operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio e neppure all'esclusione in base a un loro personale convincimento dell'estraneità delle operazioni a una attività delittuosa, **ma a un giudizio obiettivo sull'idoneità** di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che la caratterizzano, a essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio...”.

(Cassazione Sez. 2, civ., sentenza 10.04.2007, n. 8699)

Alcune indicazioni sul controllo della Guardia di Finanza



Ad esempio, si potranno selezionare operazioni:

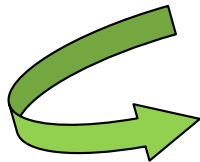
- in funzione dell'**importo** o della **localizzazione territoriale**;
- contraddistinte da **determinate causali** (ad, esempio, gestione di strumenti finanziari, operazioni di finanza straordinaria, operazioni di vendita di beni mobili ed immobili), ovvero riconducibili ad attività comunque collegate, anche indirettamente, a *trust*, fiduciarie o ad enti *no-profit*;
- operate in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente o comunque nota come cento **off shore o paese a fiscalità privilegiata** (costituzione o trasferimento, nei predetti paesi, di diritti reali su beni immobili; conferimento per la costituzione o l'aumento di capitale - soprattutto se effettuate per importi consistenti - di società che hanno sede legale nei predetti paesi; utilizzo, in qualità di soci, di imprese costituite in regime di trust nei predetti paesi; trasferimento di partecipazioni o di diritti su quote o azioni, o su altri strumenti finanziari che danno diritto di acquisire tali partecipazioni o diritti, qualora venga interposto un soggetto estero con apparenti finalità di dissimulazione; ricezione e/o trasferimento di fondi);
- riferibili ai nominativi con **movimentazioni finanziarie** di importo unitario più elevato, ovvero maggiormente ricorrenti.

Il D.Lgs. 231/2007 ai soli fini del decreto stesso ci fornisce una definizione di riciclaggio molto più ampia e articolata rispetto a quella prevista dal codice penale.

Per gli obblighi relativi alla normativa antiriciclaggio per i professionisti, la definizione di riciclaggio è quella che esamineremo all'art. 2

In quale circostanza siamo obbligati a segnalare?

- ☐ **Quando sappiamo, sospettiamo o abbiamo motivi ragionevoli per sospettare** che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di **riciclaggio** o di finanziamento del terrorismo.



Definizione di riciclaggio – Art. 2 D.Lgs. 231/2007

Azioni che **se commesse intenzionalmente** costituiscono riciclaggio:

- a) *la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono **da un'attività criminosa** o da **una partecipazione** a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di **aiutare chiunque sia coinvolto** in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;*

La prima parte ripete quanto già previsto dall'art. 648-bis del codice penale (conversione, trasferimento etc)

Nella seconda parte, tratta di una cosa diversa dal riciclaggio, poiché "...aiutare chiunque sia coinvolto...", costituisce il **favoreggiamento personale** previsto dall'art. 378 del codice penale).



Quindi nel sistema del D.Lgs. 231/07 chi favorisce ricicla quindi dobbiamo segnalare

Azioni che se commesse intenzionalmente costituiscono riciclaggio:

- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono **da un'attività criminosa** o da una partecipazione a tale attività;*
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da **un'attività criminosa** o da una **partecipazione** a tale attività;*

Alla lettera c) si dice che costituisce riciclaggio una cosa che in realtà non lo è. Infatti si tratta di **ricettazione** previsto dall'art. 648 del codice penale.



Quindi nel sistema del D.Lgs. 231/07 chi ricetta ricicla quindi dobbiamo segnalarlo

Azioni che se commesse intenzionalmente costituiscono riciclaggio:

*d) la **partecipazione** ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'**associazione** per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.*

Alla lettera d) si dice che costituisce riciclaggio oltre che la partecipazione ad una condotta di cui alle lettere precedenti, e quindi il **concorso** (art. 110 c.p.), anche l'associazione per commettere tale atto, e quindi **l'associazione per delinquere** (art. 416 c.p.).



Quindi nel sistema del D.Lgs. 231/07 sia chi concorre che l'associazione per delinquere deve essere segnalata

Attenzione all'autoriciclaggio

Per il sistema penale (**ma non per la normativa antiriciclaggio**) il reato di riciclaggio non si applica a chi ha commesso il reato presupposto: l'uso e l'occultamento dei proventi criminosi da parte delle persone che hanno commesso il reato che ha generato tali proventi non è punibile.

La definizione di riciclaggio riportata dal codice penale non punisce il reato di autoriciclaggio.



Il D.Lgs. 231/2007 introduce una nuova definizione nell'ordinamento giuridico, seppur limitata alla normativa antiriciclaggio, e cioè la figura dell'**autoriciclaggio**, in quanto prevede che costituisce riciclaggio anche l'utilizzo dei beni provenienti dall'attività criminosa da parte dell'autore materiale della condotta generatrice dei proventi illeciti.

Attenzione all'autoriciclaggio

Esempio:

Un cliente, dopo avere commesso una attività criminosa grazie alla quale ha illecitamente conseguito un incremento di danaro (ad esempio da frode fiscale), successivamente compie innanzi al professionista un'operazione che comporta movimentazione del danaro illecitamente ottenuto.

Sebbene, sotto un profilo della norma penale (stante l'identità tra colui che compie l'attività di reimpiego e colui che ha realizzato il reato a monte), non sia ipotizzabile a carico del cliente alcun rilievo a titolo di riciclaggio, ricorrono comunque i presupposti per l'operatività dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta di riciclaggio.

In quali casi i professionisti non sono obbligati a fare la segnalazione?

L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica per le informazioni che i professionisti ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

ATTENZIONE: il professionista destinatario della normativa potrebbe trovarsi in situazioni in cui non è soggetto all'adeguata verifica. In ogni caso anche in tali circostanze permane sempre l'obbligo di effettuare la segnalazione di operazioni sospette. I casi di esonero sono tassativamente indicati dalla legge



Si precisa che all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica, invece, l'esenzione prevista dall'art. 12, comma 3, del decreto 231/2007, che prevede un esonero esclusivamente ai fini degli obblighi di adeguata verifica e di registrazione dei dati in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti dagli obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione personale.

Ciò significa che il professionista che, ad esempio, si limita alla sola trasmissione telematica della dichiarazione è comunque tenuto all'obbligo di segnalazione sospetta.

Consiglio Nazionale Forense
presso il Ministero della Giustizia



Nessuna esclusione è invece prevista per quanto concerne l'obbligo 'di adeguata verifica della clientela' durante lo svolgimento, in qualsivoglia forma, dell'attività professionale, contemplato dall'art. 16 del decreto.

La segnalazione di operazioni sospette

Come effettuare la segnalazione di operazione sospetta

Le SOS dovranno essere trasmesse a mezzo di una piattaforma telematica a cui preventivamente bisogna abilitarsi.

Il provvedimento, i relativi allegati tecnici e la documentazione di supporto sono pubblicati nel sito della **Banca d'Italia, sezione Unità di Informazione Finanziaria** al seguente indirizzo:

<http://www.bancaditalia.it/UIF/Com-pubblico/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette>

Ad oggi gli Avvocati e i Commercialisti (e non i Notai e Consulenti del lavoro) non possono trasmettere la segnalazione di operazione sospetta al Consiglio Nazionale che poi provvede ad inoltrarla in via anonima alla UIF.

Come effettuare la segnalazione di operazione sospetta

Per poter essere abilitati al nuovo sistema telematico di trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, è necessario preventivamente effettuare alcune procedure tecniche per avere accesso alla piattaforma web.

L'applicazione telematica per la raccolta delle informazioni messa a disposizione dall'Unità di Informazione Finanziaria è accessibile dal portale INFOSTAT-UIF

<https://infostat-uif.bancaditalia.it>



Cosa succede dopo l'inoltro della segnalazione alla UIF?

- ✓ Effettua approfondimenti sotto il profilo finanziario delle segnalazioni ricevute (analisi delle banche dati, collegamento con altre segnalazioni etc)
- ✓ Archivia le segnalazioni che ritiene infondate comunicandolo al soggetto segnalante;
- ✓ Trasmette le segnalazioni, corredate da una relazione tecnica alla DIA e al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza per gli approfondimenti investigativi;

La UIF, la GDF e la DIA possono richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi della segnalazione al soggetto che ha effettuato la segnalazione.

La sanzione per omessa segnalazione di operazione sospetta

- ❑ La norma, prevede una particolare sanzione di carattere amministrativo per l'omessa segnalazione di operazione sospetta, dall'1% al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata.



particolare attenzione andrà riservata all'eventuale verbalizzazione di contestazione “**tardive**” di segnalazioni di operazioni sospette, visto che non può considerarsi precluso a priori la possibilità di contestare un'ipotesi di omessa segnalazione sospetta qualora il professionista abbia proceduto all'invio della segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria in un momento successivo a quello in cui aveva già maturato la sussistenza dei profili soggetti ed oggettivi dell'operazione sospetta.

L'obbligo di astensione

- ❑ I professionisti che hanno il sospetto che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio, **hanno l'obbligo di astenersi** dal compiere la **prestazione professionale**, finchè non hanno effettuato la segnalazione, a meno che tale astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa essere di ostacolo alle indagini.

Divieto di comunicazione

- ❑ In materia di segnalazione delle operazioni sospette, l'art. 46 prevede uno specifico divieto da parte del professionista, **di comunicare al cliente o a terzi interessati** che farà o ha fatto la segnalazione all'UIF. Tale divieto di comunicazione comporta nel caso in cui venga violato, la sanzione penale dell'arresto da sei mesi a un anno o l'ammenda da euro 5.000 a euro 50.000.
- ❑ In ogni caso non potrà mai essere considerata una comunicazione vietata, il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in essere un'attività illegale.



A tal fine, la pattuglia operante può prendere a base un campione specifico di operazioni sospette segnalate dall'operatore e verificare, per ciascuna di essa, attraverso la documentazione in possesso ed il fascicolo del cliente, eventuali violazioni al divieto di legge, ed in particolare se:

- è stata data notizia ad alcuno dell'avvenuta segnalazione;
- ne è stata data comunicazione al soggetto interessato.

Obbligo di riservatezza

- ❑ Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per gli effetti della presente legge, **non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale** o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere **per le finalità ivi previste e in buona fede**, non comportano responsabilità di alcun tipo.

La riservatezza e l'anonimato del soggetto segnalante

- L'impianto normativo relativo alla disciplina antiriciclaggio sotto molti profili tende a tutelare la riservatezza delle informazioni in questo delicatissimo processo di prevenzione e contrasto del riciclaggio, prevedendo tutta una serie di disposizioni al fine di garantire che i flussi informativi siano trattati con adeguate misure atte a tutelarne la riservatezza.
- In generale l'art. 9 del D.Lgs. 231/2007, prevede che tutte le informazioni in possesso della UIF, delle Autorità di vigilanza di settore, delle amministrazioni interessate, degli ordini professionali e degli altri organi compreso la DIA e la Guardia di Finanza, relative all'attuazione del d.lgs. 231/2007, sono coperte dal **segreto d'ufficio** anche nei confronti della pubblica amministrazione.

La riservatezza e l'anonimato del soggetto segnalante

- I **professionisti** devono adottare adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione. Tutti gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone devono essere custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività.
- Gli **ordini professionali** eventualmente autorizzati a canalizzare le segnalazioni, devono adottare adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei professionisti che effettuano la segnalazione.
- La **UIF, la Guardia di finanza e la DIA** nel caso di segnalazione effettuata dal professionista che non si avvale dell'ordine professionale, devono adottare adeguate misure al fine di assicurare la riservatezza.

La riservatezza e l'anonimato del soggetto segnalante

- Sul punto della riservatezza del soggetto segnalante, il Comando Generale della Guardia di Finanza con propria circolare n. 81 del 18/08/2008, dispone che i Reparti investigativi operanti, adottino nelle premesse dei verbali di contestazione delle richieste istruttorie inviate a terzi una formula di questo tenore:
- *“Nel corso dell’approfondimento di accertamenti finalizzati alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio è emersa l’esistenza di rapporti e/o operazioni d’interesse investigativo, nei confronti del/dei soggetto/i specificatamente indicati nel prosieguo...”*.
- Nella stessa circolare, si evidenzia altresì che sia nel corpo dei verbali che nelle eventuali informative all’Autorità giudiziaria vengano descritti dettagliatamente le risultanze delle investigazioni compiute, riportando anche la segnalazione del professionista, senza mai però indicarne l’identità.

La riservatezza e l'anonimato del soggetto segnalante

- Sempre la legge, stabilisce che anche nel caso di denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio (art. 331 del codice di procedura penale) e nel caso dell'obbligo di riferire la notizia di reato (art. 347 del codice di procedura penale), l'identità del professionista segnalante anche qualora sia conosciuta, **non deve essere menzionata**.
- L'identità del professionista segnalante può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, **con proprio decreto motivato**, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

Gli indicatori di anomalia

Cosa sono e come utilizzarli?

Gli indicatori di anomalia (e gli schemi di comportamento anomalo), altro non sono che delle indicazioni che le autorità competenti (UIF, DIA e GDF) divulgano, per far conoscere ai destinatari della norma situazioni o comportamenti che ritengono a rischio.

Tali indicazioni evidenziano sempre:

- Un profilo soggettivo (il cliente)
- Un profilo oggettivo (l'operazione)

In pratica

Servono al professionista per individuare anomalie nel rapporto con il cliente

Importanza della diffusione di tali schemi tra il personale e i collaboratori

Il professionista nell'ambito della propria autonomia organizzativa e secondo modalità che riterrà più idonee, dovrà aver cura di diffondere le indicazioni operative contenute negli indicatori di anomalia e negli schemi di comportamento anomalo, fra il personale e i collaboratori.

In pratica

Ad esempio:

- Circolari interne ai propri collaboratori e dipendenti;
- Seminari periodici di aggiornamento in studio;
- Seminari periodici di aggiornamento presso terzi;
- Etc

Come interpretare gli indicatori di anomalia?

- Gli indicatori di anomalia costituiscono solo un ausilio per i professionisti tenuti a segnalare.
- Essi sono uno **strumento non esaustivo**, che andrà letto ed eventualmente integrato alla luce dell'intero patrimonio informativo a disposizione del segnalante.
- Non esiste alcun automatismo tra il configurarsi di una fattispecie presente tra gli indicatori e l'attivazione dell'obbligo di segnalazione.
- L'obbligo di segnalazione sorge solo a seguito dell'attenta valutazione del professionista.
- Gli indicatori rivestono comunque una importanza fondamentale nell'individuazione di quei profili, **oggettivi e soggettivi**, che contribuiscono a **selezionare** le operazioni da segnalare come sospette, consentendo di valutare il sospetto con cura e dovizia di dettagli e, pertanto, di supportare la segnalazione con informazioni rilevanti e adeguata motivazione.

Alcune indicazioni di anomalia di carattere generale (UIF 24/02/2006)

- a) il coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in Paesi caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero in Paesi non cooperativi;
- b) le operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato;

Alcune indicazioni di anomalia di carattere generale (UIF 24/02/2006)

- c) le operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate dal cliente;
- d) l'esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli atti giuridici utilizzati;
- e) il ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni;

Alcune indicazioni di anomalia di carattere generale (UIF 24/02/2006)

- f) l'ingiustificata interposizione di soggetti terzi;
- g) l'ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi;
- h) il comportamento tenuto dai clienti, avuto riguardo tra l'altro alla reticenza nel fornire informazioni complete circa l'identità personale, la sede legale o amministrativa, l'identità degli esponenti aziendali, dei partecipanti al capitale o di altri soggetti interessati, la questione per la quale si richiede l'intervento del professionista e le finalità perseguite ovvero l'indicazione di dati palesemente falsi.

Gli indicatori di anomalia ex D.M. 16/04/2010 contengono le seguenti indicazioni:

A. Indicatori di anomalia connessi al cliente:

B. Indicatori di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali:

C. Indicatori di anomalia relativi alle modalità di pagamento dell'operazione:

D. Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi:

E. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati:

F. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e finanziarie:

Alcune indicazioni:

A. Indicatori di anomalia connessi al cliente:

Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false riguardo: la propria identità e quella dell'eventuale titolare effettivo; lo scopo e la natura della prestazione richiesta; l'attività esercitata ovvero la situazione finanziaria, economica e/o patrimoniale propria e/o dell'eventuale gruppo di appartenenza; il potere di rappresentanza, l'identità dei delegati alla firma, la struttura di proprietà o di controllo.

Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell'oggetto o dello scopo della prestazione professionale richiesta, suscitando il dubbio che egli possa occultare di agire con finalità illecite per conto di un terzo.

4.1. Il cliente è accompagnato da altre persone - il cui ruolo non è stato accertato in occasione di contatti con il professionista- che sembrano avere un interesse diretto in merito alle modalità di esecuzione della prestazione.

Alcune indicazioni:

B. Indicatori di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali:

Richiesta di prestazioni professionali o del compimento di operazioni aventi oggetto ovvero scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale o con l'attività del cliente ovvero con il profilo economico patrimoniale, o con l'attività dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene.

8.4. Acquisto di disponibilità a diverso titolo di beni, anche di lusso, di elevato valore, a fronte di un patrimonio, anche di gruppo, di importo ridotto.

8.5. Frequenti operazioni di acquisizione di partecipazioni o di altri diritti su imprese o aziende, non giustificate dal profilo economico – patrimoniale o dall'attività del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.

9.4. Frequente richiesta di operazioni per conto di un soggetto terzo in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

Alcune indicazioni:

C. Indicatori di anomalia relativi alle modalità di pagamento dell'operazione:

Proposta di regolare i pagamenti mediante strumenti del tutto incoerenti rispetto alla prassi corrente dell'operazione richiesta, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata, all'eventuale gruppo societario cui il cliente appartiene o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

11.1. Ricorso per importi rilevanti al contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera e all'oro.

Pagamento delle operazioni o delle prestazioni mediante mezzi di pagamento provenienti, a diverso titolo, da soggetti terzi estranei al rapporto negoziale e non riconducibili al gruppo di appartenenza del cliente, o comunque non collegati con il cliente, in assenza di ragionevoli motivi.

Alcune indicazioni:

D. Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi:

Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di prestazioni professionali che, anche mediante operazioni di natura societaria, hanno lo scopo o l'effetto di dissimulare o di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo dell'attività ovvero di occultare l'origine o la destinazione delle risorse finanziarie coinvolte.

15.1. Frequenti e ingiustificati cambiamenti nella titolarità o nella denominazione di società e aziende.

15.3. Costituzione e/o impiego di strutture di gruppo artificiosamente complesse e articolate, anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e alla dislocazione all'estero di una o più società.

15.4. Costituzione e/o impiego di società partecipate da incapaci, salvo si tratti di imprese a conduzione familiare, ovvero conferimento di incarichi di responsabilità in società o enti a persone palesemente sprovviste delle necessarie capacità.

Alcune indicazioni:

E. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati:

Acquisto di beni a un prezzo molto elevato rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente o del gruppo di appartenenza in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.

Acquisto di beni effettuato con il rilevamento di azioni di società con sede in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.

Investimento in beni immobili in assenza di qualsivoglia legame con la località di ubicazione degli stessi e/o di convenienza economica dell'investimento.

Alcune indicazioni:

F. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e finanziarie:

Operazioni contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilità finanziarie, soprattutto se per importi rilevanti.

Operazioni di emissione e/o collocamento di strumenti finanziari, aventi caratteristiche e importi incoerenti rispetto al profilo economico – patrimoniale e/o all'oggetto della società o dell'eventuale gruppo societario cui la stessa appartiene.

Utilizzo di conti di soggetti terzi, in particolare di società o enti, per l'impiego di disponibilità personali del cliente, ovvero utilizzo di conti personali del cliente per l'impiego di disponibilità di terzi, in particolare di società o enti, tali da suscitare il dubbio che siano perseguiti intenti dissimulativi.

Alcune indicazioni: gli schemi di comportamento anomalo

COMUNICAZIONE UIF DEL 23 APRILE 2012

SCHEMI RAPPRESENTATIVI DI COMPORTAMENTI ANOMALI AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 7, LETT. B) DEL D.LGS 231/2007.
OPERATIVITA' CONNESSA CON LE FRODI FISCALI INTERNAZIONALI E CON LE FRODI NELLE FATTURAZIONI.

Sotto il profilo soggettivo

- soggetti non residenti che hanno in Italia il proprio centro di interessi, desumibile dal luogo di svolgimento principale dell'attività prevista dall'oggetto sociale, dal compimento di operazioni tipiche dell'esercizio di attività commerciale o professionale nel Paese, dalla prevalenza di asset produttivi in Italia, dalla preponderanza in Italia dei ricavi o dei costi rispetto a quelli totali;

Alcune indicazioni: gli schemi di comportamento anomalo

- società in stato di insolvenza che trasferiscono repentinamente la propria sede all'estero, specie se in Paesi o territori a rischio;
- soggetti caratterizzati da strutture artificialmente complesse e opache, volte a rendere molto difficoltosa l'individuazione del titolare effettivo, quali, a titolo esemplificativo, quelli riconducibili a trust, fondazioni, *international business company* o società fiduciarie estere, specie se costituiti in Paesi o territori a rischio;
- società il cui capitale è stato oggetto di ripetuti trasferimenti in un breve lasso di tempo oppure è detenuto da persone fisiche o giuridiche non residenti.

Alcune indicazioni: gli schemi di comportamento anomalo

Sotto il profilo oggettivo

- trasferimenti di disponibilità da o verso l'estero, specie se da o verso Paesi o territori a rischio, con modalità, destinazioni o beneficiari non ricollegabili all'attività del cliente ovvero privi di motivazione economica sottostante o con causali generiche;
- operazioni di acquisto/cessione di beni o servizi a prezzo palesemente superiore/inferiore rispetto ai correnti valori di mercato effettuate con soggetti rientranti nel medesimo gruppo, aventi sede all'estero, specie se in Paesi o territori a rischio;
- trasferimento di somme ovvero intestazione di beni a favore di società estere, specie se aventi sede in Paesi o territori a rischio, riconducibili direttamente o indirettamente ai medesimi soggetti che dispongono il trasferimento;
- giri di fondi per importi significativi a favore di soci residenti o aventi sede all'estero, specie se in Paesi o territori a rischio;
- operazioni di aumento di capitale in favore di consociate estere, specie se insediate in Paesi o territori a rischio, da parte di soggetti con esposizioni debitorie;

Alcune indicazioni: gli schemi di comportamento anomalo

- trasferimento all'estero di ingenti somme a titolo di caparra confirmatoria relativa a contratti successivamente risolti ovvero di restituzione di caparra confirmatoria o di pagamento di penali per asseriti inadempimenti contrattuali;
- ingenti trasferimenti di fondi riconducibili a contratti in partecipazione ovvero a contratti di agenzia e consulenza stipulati con soggetti residenti in Paesi o territori a rischio.
- anticipo o incasso di fatture con successivo utilizzo della provvista per la trattenuta di assegni bancari o la disposizione di bonifici a favore delle medesime società debentrici o di società alle stesse collegate;

Alcune indicazioni: gli schemi di comportamento anomalo

- ricevute bancarie (RiBa) il cui pagamento viene eseguito dal creditore presso la banca domiciliataria del debitore tramite versamento di contante o con assegni circolari ovvero da parte dello stesso debitore attraverso una provvista costituita dal medesimo creditore;
- emissione di fatture per beni e servizi non coerenti con l'attività del soggetto, specie se inerenti prestazioni di consulenza ovvero beni immateriali;
- incongruenze nella numerazione o negli importi delle fatture ovvero sospetta contraffazione delle stesse;
- emissione di fatture a carico di controparti che risultano inesistenti o fittizie;

Alcune indicazioni: gli schemi di comportamento anomalo

- pagamento di fatture con modalità non tracciabili ovvero effettuato da parte di terzi estranei al rapporto negoziale;
- rapporti riconducibili a società/associazioni sportive dilettantistiche sui quali si verificano contestuali versamenti da parte di soggetti che intendono sponsorizzarne l'attività e prelevamenti giustificati da esigenze di gestione operativa delle società/associazioni sportive (es. spese inerenti l'acquisto di divise sportive, il pagamento del trasporto o delle trasferte delle squadre, l'elargizione di compensi o rimborsi spese a collaboratori e atleti).

Alcune indicazioni: gli schemi di comportamento anomalo

COMUNICAZIONE DELLA UIF DEL 15 FEBBRAIO 2010

SCHEMI DI COMPORTAMENTI ANOMALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 7, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 231 DEL 2007. OPERATIVITA' CONNESSA CON IL RISCHIO DI FRODE ALL'IVA INTRACOMUNITARIA.

- imprese con capitale non superiore ai limiti minimi previsti, prive di unità operative (impianti, depositi, magazzini, esercizi aperti al pubblico) ovvero aventi sede in paesi a regime fiscalmente privilegiato o non equivalente nel contrasto al riciclaggio;
- vorticoso movimentazione del conto caratterizzata da flussi d'importo molto rilevante in un ristretto periodo di tempo;
- movimentazione del conto caratterizzata prevalentemente da ricezioni o trasferimenti di fondi da/verso l'estero per importi elevati;
- flussi in entrata contestualmente seguiti da trasferimenti di fondi privi di apparente giustificazione commerciale, in favore di altre società che non sembrano collegabili all'attività svolta dal cliente;

Alcune indicazioni: gli schemi di comportamento anomalo

COMUNICAZIONE DELLA UIF DEL 15 FEBBRAIO 2010

SCHEMI DI COMPORTAMENTI ANOMALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 7, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 231 DEL 2007. OPERATIVITA' CONNESSA CON IL RISCHIO DI FRODE ALL'IVA INTRACOMUNITARIA.

- imprese con capitale non superiore ai limiti minimi previsti, prive di unità operative (impianti, depositi, magazzini, esercizi aperti al pubblico) ovvero aventi sede in paesi a regime fiscalmente privilegiato o non equivalente nel contrasto al riciclaggio;
- vorticoso movimentazione del conto caratterizzata da flussi d'importo molto rilevante in un ristretto periodo di tempo;
- movimentazione del conto caratterizzata prevalentemente da ricezioni o trasferimenti di fondi da/verso l'estero per importi elevati;
- flussi in entrata contestualmente seguiti da trasferimenti di fondi privi di apparente giustificazione commerciale, in favore di altre società che non sembrano collegabili all'attività svolta dal cliente;

Alcune indicazioni: gli schemi di comportamento anomalo

- movimentazione priva di addebiti per forniture (luce, gas, acqua), tributi (soprattutto versamenti IVA), previdenza sociale, o comunque caratterizzata da addebiti della specie in misura insignificante in rapporto ai volumi movimentati.
- cessione a terzi, a prezzi sensibilmente inferiori a quelli di mercato, di beni a contenuto tecnologico, di autoveicoli e in generale di beni agevolmente trasportabili e di largo consumo;
- giri di fondi per importi ingenti effettuati fra imprese riconducibili ai medesimi soggetti;
- imprese in precedenza non operative, ovvero di recente costituzione, operanti in settori economici interessati dalla movimentazione di elevati flussi finanziari (ad esempio, il commercio di autoveicoli o di beni di largo consumo, quali i computer e i telefoni cellulari, nonché beni alimentari);

Alcune indicazioni: gli schemi di comportamento anomalo

COMUNICAZIONE UIF DEL 24 SETTEMBRE 2009.

SCHEMI RAPPRESENTATIVI DI COMPORTAMENTI ANOMALI AI SENSI DELL'ART. 6, CO. 7, LETT. B) DEL D.LGS 231/2007 - IMPRESE IN CRISI E USURA.

- acquisto di partecipazioni in imprese in difficoltà economica o finanziaria da parte di soggetti che operano in settori diversi da quello dell'impresa o che non risultano svolgere attività imprenditoriale;
- improvvise o ripetute variazioni degli assetti proprietari, della compagine sociale e/o dell'amministrazione dell'impresa;
- ingresso di soci e/o amministratori che, per il loro profilo economico e/o per le informazioni acquisite in sede di adeguata verifica, potrebbero rappresentare meri prestanomi di soggetti terzi;
- ingresso di soci e/o amministratori con residenza o sede in Paesi o località diversi da quelli in cui ha sede ovvero opera l'impresa, specie se non risulti trasparente l'eventuale catena di controllo e chi sia il titolare effettivo;

Alcune indicazioni: gli schemi di comportamento anomalo

- trasferimento della residenza di soci e/o amministratori dell'impresa in Paesi con regime fiscale privilegiato o non equivalente nel contrasto al riciclaggio.
- ricezione improvvisa di contributi in conto aumento capitale o di finanziamenti da parte dei soci, in particolare attraverso flussi provenienti da intermediari diversi da quello ove sono radicati i rapporti dell'impresa;
- improvviso ripianamento, anche parziale, della posizione debitoria, in particolare attraverso versamenti di contante ovvero ricezione di finanziamenti dall'estero;
- cessione a soggetti terzi di beni mobili e immobili, ivi comprese licenze e autorizzazioni all'esercizio di attività, a prezzi sensibilmente inferiori a quelli di mercato;
- cessione a soggetti terzi, a condizioni non coerenti con i valori di mercato, di contratti di leasing, relativi a beni strumentali e immobili di evidente valore rilevante;
- frequente movimentazione da parte del soggetto "finanziatore" di conti intestati ad altri soggetti su cui, a diverso titolo, ha delega a operare;

Alcune indicazioni: gli schemi di comportamento anomalo

COMUNICAZIONE UIF DEL 5 FEBBRAIO 2010.

SCHEMI RAPPRESENTATIVI DI COMPORTAMENTI ANOMALI AI SENSI DELL'ART. 6, CO. 7, LETT. B) DEL D.LGS 231/2007 - FRODI INFORMATICHE.

- apertura di conti *on-line* (in particolare da parte di soggetti residenti all'estero) che, dopo un periodo iniziale di inattività, risultano alimentati con bonifici *on-line* di consistente importo ovvero tramite molteplici bonifici *on-line* per importi inferiori alla soglia di registrazione disposti nel medesimo giorno o comunque in un breve lasso di tempo;
- accrediti di bonifici *on-line* disposti da conti intestati a numerose persone fisiche ovvero a persone giuridiche non ricollegabili al profilo economico/finanziario o all'attività del destinatario;
- successivi immediati prelievi in contante ovvero trasferimenti di fondi tramite bonifico presso altro intermediario o presso più intermediari, specie se all'estero e verso Paesi o territori ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

Alcune indicazioni: gli schemi di comportamento anomalo

- ricariche di carte prepagate tramite versamenti di contanti o con bonifici *on-line* di modesto ammontare, seguite, pressoché immediatamente e per l'intero importo della carta, da prelievi di contante effettuati anche all'estero;
- trasferimento all'estero attraverso *money transfer* di somme di importo complessivo rilevante, con più operazioni disposte in ristretti archi temporali, a favore di uno stesso nominativo da parte di una pluralità di soggetti, specie se non riconducibili ai Paesi di destinazione dei trasferimenti;

In pratica:

Come visto,
la UIF ci segnala con dei concetti generali, aree di
particolare rischio e attenzione nello svolgimento
dell'attività professionale,
ci dice

**FATE ATTENZIONE AL VERIFICARSI DI CERTE
SITUAZIONI**

Le sanzioni

Sanzioni penali:

Violazione	Norma violata	Norma sanzionatoria	Autorità competente a ricevere l'atto
Violazione dell'obbligo di identificazione	Disposizioni del Titolo II, Capo I, decreto 231/2007	Art. 55, comma 1, decreto 231/2007 <i>Multa</i> da € 2.600 a € 13.000	Autorità giudiziaria con comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p.
Omessa, tardiva o incompleta registrazione	Art. 36 decreto 231/2007	Art. 55, comma 4, decreto 231/2007 <i>Multa</i> da € 2.600 a € 13.000	Autorità giudiziaria con comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p.
Assolvimento degli obblighi di identificazione e di registrazione avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione	Disposizioni del Titolo II, Capo I e II, decreto 231/2007	Art. 55, comma 6, decreto 231/2007 <i>Circostanza aggravante che raddoppia le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 55 decreto 231/2007</i>	Autorità giudiziaria con comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p.

Sanzioni penali:

Violazione	Norma violata	Norma sanzionatoria	Autorità competente a ricevere l'atto
Omesse comunicazioni da parte del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato del controllo di gestione, dell'organismo di cui all'art.6, comma 1, del decreto 231/2001 e di tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione	Art. 52, comma 2, <u>decreto 231/2007</u>	Art. 55, comma 5, decreto 231/2007 <i>Reclusione fino ad un anno e multa da € 100 a € 1.000</i>	Autorità giudiziaria con comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p.
Violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione di operazione sospetta fuori dei casi previsti dal decreto 231/2007.	Artt. 46, comma 1, e 48, comma 4 decreto 231/2007	Art. 55, comma 8, decreto 231/2007 <i>Arresto da sei mesi ad un anno e ammenda da € 5.000 a € 50.000</i>	Autorità giudiziaria con comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p.

Sanzioni amministrative:

Violazione	Norma violata	Norma sanzionatoria	Autorità competente a ricevere l'atto
Mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta	Art. 6, comma 7, lettera c) decreto 231/2007	Art. 57, comma 1 decreto 231/2007 <i>Sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 200.000</i>	Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione V – Prevenzione dei Reati Finanziari, con verbale di contestazione
Mancata astensione dall'instaurazione o cessazione di un rapporto continuativo, esecuzione di operazioni o prestazioni professionali, di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sedi in Paesi inseriti nella lista individuata dal Ministro dell'Economia e Finanze, in ragione del rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo degli stessi	Art. 28, comma 7-ter decreto 231/2007	Art. 57, comma 1-ter decreto 231/2007 <i>Sanzione amministrativa pecuniaria di € 5.000, per un'operazione di importo non superiore a € 50.000; dal 10 al 40 per cento dell'importo, per un'operazione superiore ad € 50.000; da € 25.000 a € 250.000, se l'importo dell'operazione non è determinato e determinabile</i>	Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione V – Prevenzione dei Reati Finanziari, con verbale di contestazione

Sanzioni amministrative:

Violazione	Norma violata	Norma sanzionatoria	Autorità competente a ricevere l'atto
Omessa istituzione del registro della clientela e/o mancata adozione delle altre modalità di registrazione	Artt. 38 e 39 decreto 231/2007	Art. 57, comma 3 decreto 231/2007 <i>Sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 50.000</i>	Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione V – Prevenzione dei Reati Finanziari, con verbale di contestazione
Omessa segnalazione delle operazioni sospette	Art. 41 decreto 231/2007	Art. 57, comma 4 decreto 231/2007 <i>Sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata</i>	Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione V – Prevenzione dei Reati Finanziari, con verbale di contestazione

Sanzioni amministrative:

Violazione	Norma violata	Norma sanzionatoria	Autorità competente a ricevere l'atto
Violazione degli obblighi informativi nei confronti dell' <u>U.I.F.</u>	Art. 6, comma 6, lett. c), <u>decreto 231/2007</u>	Art. 57, comma 5 decreto 231/2007 <i>Sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 50.000</i>	Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione V – Prevenzione dei Reati Finanziari, con verbale di contestazione
Omessa comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze da parte dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio delle infrazioni riscontrate	Art. 51, comma 1 <u>decreto 231/2007</u>	Art. 58, comma 7 decreto 231/2007 <i>Sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 30 per cento dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto o del conto</i>	Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria territoriale dello Stato competente, con verbale di contestazione